



**SCHEDA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE AL  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2007-2013**

## SOMMARIO

<i>Modifica 1 - Capitolo 3 - Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex-ante</i> .....	3
<i>Modifica 2 - Capitolo 4 - Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli Orientamenti Strategici comunitari e al Piano Strategico Nazionale nonché impatto previsto secondo la valutazione ex-ante</i> .....	5
<i>Modifica 3 – Indicatori di prodotto, risultato e impatto</i> .....	7
<i>Modifica 4 – Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte o più misure</i> .....	9
<i>Modifica 5 – Capitolo 5.3.1.2.1. – Ammodernamento delle aziende agricole</i> .....	15
<i>Modifica 6 – Capitolo 5.3.1.2.2. – Miglioramento del valore economico delle foreste</i> .....	23
<i>Modifica 7 – Capitolo 5.3.1.2.3 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali: Sottomisura 123/1</i> .....	25
<i>Modifica 8 – Capitolo 5.3.1.2.3. – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali: Sottomisura 123/2</i> .....	26
<i>Modifica 9 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.1</i> .....	27
<i>Modifica 10 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.2</i> .....	28
<i>Modifica 11 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.3</i> .....	32
<i>Modifica 12 – Capitolo 5.3.1.2.5. – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.4</i> .....	33
<i>Modifica 13 – Capitolo 5.3.2.1.1. – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane</i> .....	35
<i>Modifica 14– Capitolo 5.3.2.2.6. – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi</i> .....	36
<i>Modifica 15 – Capitolo 5.3.2.2.7. – Investimenti non produttivi</i> .....	38
<i>Modifica 16 – Capitolo 5.3.3.1.1. – Diversificazione in attività non agricole</i> .....	40
<i>Modifica 17 – Capitolo 5.3.3.1.3. – Incentivazione di attività turistiche</i> .....	44
<i>Modifica 18 – Capitolo 5.3.3.2.1 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</i> .....	45
<i>Modifica 19 – Capitolo 5.3.3.2.3. – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale</i> .....	47
<i>Modifica 20 – Capitolo 5.3.3.2.3 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale</i> .....	49
<i>Modifica 21 – Capitolo 5.3.4.0 - LEADER</i> .....	51
<i>Modifica 22 – Capitolo 5.3.4.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale</i> .....	53
<i>Modifica 23 – Capitolo 5.3.6, Capitolo 6, 7, 8 – Modifiche Finanziarie</i> .....	56
<i>Modifica 24 – Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza</i> .....	60
<i>Modifica 25 – Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca</i> .....	64
<i>Modifica 26 – Capitolo 11 - Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili</i> .68	

## **SCHEDA DI NOTIFICA DELLA MODIFICA RICHIESTA**

**Stato Membro:** ITALIA  
**Regione:** PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **1. Programma**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento C(2008)709 del 15 febbraio 2008.

### **2. Base giuridica delle modifiche**

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

### ***Modifica 1 - Capitolo 3 - Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex-ante***

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad aggiornare il Capitolo 3 (Sottocapitoli 3.1, 3.2 e 3.3) del PSR. Tale aggiornamento è risultato necessario per due motivi. Il primo riguarda l'aggiornamento temporale del contesto socio economico generale e delle rispettive baseline (indicatori comuni di contesto e indicatori comuni di obiettivo); ad esempio molti dati risalivano al Censimento dell'Agricoltura dell'Istat del 2000 e quindi risultavano essere temporalmente distanti dalla "situazione di base" del PSR. Il secondo motivo è attribuibile al recepimento dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/05 che, comportando modifiche ad altri capitoli del PSR (presenti in questa Scheda di notifica), ha determinato alcune modifiche al Capitolo 3, al fine di supportare le scelte strategiche.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Le modifiche riguardano aggiornamenti puntuali ai Sottocapitoli 3.1, 3.2 e 3.3.

Alcune modifiche sono di aggiornamento dell'orizzonte temporale, altre sono state rese indispensabili per coerenza con le modifiche apportate nel PSR per il recepimento dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/05 e presenti in questa "Scheda di notifica delle modifiche".

Al fine di un'individuazione delle modifiche si riportano di seguito le pagine dove sono visibili:

Capitolo 3.1 pagine: 7, 10-12, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36-

38, 41-44, 46-48, 51, 52, 56-62, 67, 68, 70, 72, 75-80, 87, 88, 91, 93, 96-100, 105, 106, 108, 110,112,114-116, 121, 125, 126, 129, 130, 133, 135-137, 139-141, 143, 145-147, 149, 151, 156-158, 160-162, 165, 168, 170, 174-176, 178-181, 195-198.

Capitolo 3.2 pagine: 199, 201, 203, 229-233, 241-247.

Capitolo 3.3 pagina 252.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica, grazie ad un aggiornamento dei dati, consentirà di monitorare correttamente il PSR, in particolare per quanto riguarda gli indicatori di prodotto, risultato e impatto il cui calcolo è effettuato considerando gli indicatori comuni di contesto e gli indicatori comuni di obiettivo.

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La modifica non influirà direttamente sull'attuazione del programma. Un più preciso sistema di monitoraggio e valutazione consentirà approfondite analisi sul suo stato di avanzamento. I risultati così ottenuti migliorano l'analisi in merito alla necessità, all'efficienza ed efficacia delle eventuali modifiche. Come effetti indiretti l'aggiornamento del capitolo crea le premesse strategiche e la giustificazione in merito alle scelte effettuate in ambito Health Check.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Tale modifica ha un effetto diretto sugli indicatori comuni di contesto e sugli indicatori comuni di obiettivo ed un conseguente effetto sugli indicatori di prodotto, risultato e impatto previsti nel PSR.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale ed stata condotta in stretta collaborazione con gli enti preposti all'aggiornamento delle tabelle degli indicatori del Piano Strategico Nazionale e con i referenti della Rete Rurale Nazionale .

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

***Modifica 2 - Capitolo 4 - Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli Orientamenti Strategici comunitari e al Piano Strategico Nazionale nonché impatto previsto secondo la valutazione ex-ante***

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad aggiornare il Capitolo 4 del PSR. Tale aggiornamento è risultato necessario per due motivi. Il primo è attribuibile al recepimento dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/05 che, comportando modifiche ad altri capitoli del PSR (presenti in questa Scheda di notifica) e al Programma Strategico Nazionale, ha determinato alcune modifiche al Capitolo 4. Il secondo motivo riguarda l'aggiornamento del Capitolo 3 e degli indicatori delle diverse Misure che ha comportato un aggiornamento del sottocapitolo 4.2 "Impatto previsto dalle priorità selezionate sulla base della valutazione ex-ante".

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

Le modifiche riguardano aggiornamenti puntuali ai Sottocapitoli 4.1 e 4.2. In particolare le modifiche apportate al sottocapitolo 4.1 hanno il fine di supportare la coerenza fra le priorità selezionate e le scelte strategiche a seguito delle modifiche introdotte con l'HC&RP nel Programma Strategico Nazionale e in altri capitoli del Programma di Sviluppo Rurale; mentre, le modifiche al sottocapitolo 4.2 sono relative all'impatto previsto delle priorità selezionate in base alla valutazione ex-ante e nascono da una necessità di coerenza con le modifiche apportate al capitolo 3 e le modifiche introdotte a seguito del recepimento dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/05 e presenti in questa "Scheda di notifica delle modifiche".

Al fine di un'individuazione delle modifiche si riportano le pagine del PSR dove sono visibili: 272, 274-276, 278, 279, 281-283.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica ha l'effetto di creare la coerenza fra le altre modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale e le modifiche apportate al Programma Strategico Nazionale.

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La modifica non influirà direttamente sull'attuazione del programma ma crea le premesse strategiche e la giustificazione in merito alle scelte effettuate in ambito Health Check, coerentemente con il Piano Strategico nazionale e le disposizioni comunitarie.

## **5.2. Effetti sugli indicatori**

Tale modifica non ha un effetto diretto sugli indicatori. Le modifiche apportate al sottocapitolo 4.2 nascono da un'analisi degli indicatori di impatto che sono stati modificati in altri capitoli.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica è coerente con le modifiche apportate al PSN a seguito del recepimento dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/05.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non comporta nessuna modifica finanziaria.

### **Modifica 3 – Indicatori di prodotto, risultato e impatto**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad aggiornare il punto 5.3 del PSR. In ogni singola scheda di misura al sottocapitolo INDICATORI DI PRODOTTO, RISULTATO E DI IMPATTO si è provveduto a sostituire la tabella presente con una nuova tabella aggiornata, alla luce del processo di rivisitazione ed aggiornamento degli indicatori condotto in collaborazione con il Ministero, con INEA e con la C.E.. Inoltre, in corrispondenza delle Misure 121 e 125 si è evidenziata la quota parte di indicatore attribuibile all'operazione prioritaria Health check. Infine, si è provveduto ad aggiornare tutte le tabelle riepilogative degli indicatori all'interno del PSR.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda pertanto il sottocapitolo INDICATORI DI PRODOTTO, RISULTATO E DI IMPATTO presente in tutte le schede di misura. Si riportano di seguito le pagine dove sono presenti:

- Misura 111: pagina 310
- Misura 112: pagina 315
- Misura 121: pagina 325
- Misura 122: pagina 328
- Misura 123: pagina 339
- Misura 125: pagina 340
- Misura 211: pagina 361
- Misura 214: pagina 366
- Misura 226: pagina 420
- Misura 227: pagina 423
- Misura 311: pagina 430
- Misura 313: pagina 432
- Misura 321: pagina 435
- Misura 322: pagina 437
- Misura 323: pagina 439
- Misura 123: pagina 339
- Misura 411 e 413: pagina 457
- Misura 421: pagina 459
- Misura 431: pagina 460

#### **5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica consentirà di monitorare correttamente il PSR, semplificherà inoltre le attività di valutazione. Viene garantita l'univoca interpretazione dei

dati da parte dei soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio e valutazione, la possibilità di eventuali aggregazioni degli stessi a livello Nazionale e Comunitario.

#### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La modifica non influirà direttamente sull'attuazione del programma. Un più preciso sistema di monitoraggio e valutazione consentirà approfondite analisi sul suo stato di avanzamento. I risultati così ottenuti migliorano l'analisi in merito alla necessità, all'efficienza ed efficacia delle eventuali modifiche.

#### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Tale modifica ha effetto su tutti gli indicatori di prodotto, risultato e impatto previsti nel PSR dal momento che trattasi di una correzione integrale degli stessi.

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale ed è stata condotta in stretta collaborazione con gli enti preposti all'aggiornamento delle tabelle degli indicatori del Piano Strategico Nazionale e con i referenti della Rete Rurale Nazionale.

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.



### **Modifica 4 – Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte o più misure**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Il capitolo 5.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE O PIÙ MISURE viene aggiornato a seguito delle modifiche legate all'Health Check e a seguito di adeguamenti resisi necessari per il mutato quadro normativo in capo alla PAC (primo e secondo pilastro).

**Sottomodifica n. 1:** al paragrafo “b) Misure non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 36” viene proposto un aggiornamento a seguito della Notifica N. 397-08 dei regimi di aiuto della misura forestale 122 b), autorizzati con Decisione C (2008) 8633 del 16.12.2008.

**Sottomodifica n. 2:** la modifica è volta ad aggiungere al capitolo 5.2 il Paragrafo “e) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti materiali” con espresso riferimento alle misure che prevedono tale possibilità. La concessione di anticipi avviene ai sensi dell’art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l’importo degli anticipi fino al 50% dell’aiuto pubblico connesso all’investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

**Sottomodifica n. 3:** nella misura 121, l’approvazione delle domande di spesa superiore ai 500.000 Euro richiede, oltre al parere del responsabile del procedimento, un ulteriore parere collegiale, espresso da un comitato tecnico per il settore agricolo (interno ai servizi della PAT). Al fine di semplificare e rendere più veloce l’istruttoria si chiede di poter ricorrere al parere collegiale oltre l’importo di 1.000.000. Conseguentemente, in linea con quanto proposto in modifica alla scheda di misura 121, in corrispondenza del paragrafo “f) Investimenti dell’Asse I: criteri generali” viene sostituito al valore 500.000 Euro, la nuova soglia pari a 1.000.000 di Euro.

**Sottomodifica n. 4:** la modifica che interessa il paragrafo “g) Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC” implementa i criteri adottati al fine di evitare i doppi finanziamenti con gli altri strumenti della PAC, in applicazione alle nuove disposizioni previste dal PSN in ambito di demarcazione.

**Sottomodifica n. 5:** la modifica al paragrafo “Eccezioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, è volta a precisare la demarcazione tra PO OCM ortofrutta e PSR. In aggiornamento delle nuove disposizioni di demarcazione tra PSR ed OCM ortofrutta ne sono stati precisati i termini per gli interventi di formazione

professionale, informazione e divulgazione previsti dalla misura 111. Per quanto riguarda la demarcazione PO OCM e la misura 121, come previsto dal PSN, viene introdotta la soglia economica, quale nuovo criterio di demarcazione. Per le operazioni prioritarie specifiche Health Check (HC&RP), considerata la forte valenza ambientale delle azioni proposte, tale soglia è stata ridotta (da 15.000 a 5.000 euro) al fine di incentivare un'adeguata partecipazione degli agricoltori a tali operazioni. Si è provveduto a chiarire che la demarcazione tra PO OCM e la Misura 123 viene verificata in occasione dei controlli ex ante ed ex post. Inoltre, è stata aggiornata la demarcazione tra le misure agroambientali dell'asse 2, in particolare la misura 214, e le azioni promosse attraverso i premi PAC con il nuovo art. 68 Reg (Ce) N. 73/2009. Infine è stata aggiornata la tabella "Sviluppo rurale e azioni ambientali, di consulenza e di formazione delle OCM" che separa le attività di formazione (marketing e azioni a sostegno della produzione integrata) tra i due strumenti PO/PSR.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Al fine di illustrare le proposte di modifica si riporta il testo del sottocapitolo con le relative parti del testo modificate:

**Sottomodifica n. 1:** trattasi in questo caso di una correzione in riferimento all'articolo del Reg. (CE) N.1698/2005, il cui aiuto è stato notificato.

..(*omissis*)

##### **b) Misure non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36**

Il Programma di sviluppo rurale comprende altresì Aiuti di Stato che si configurano come contributi finanziari erogati dalla Provincia e dallo Stato membro quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 88 del Reg. (CE) n.1698/2005, a favore delle misure dell'articolo 52 dello stesso regolamento e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 28 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo dell'articolo 36 del trattato.

Si conferma il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di stato e dei criteri di compatibilità materiale per le misure di cui agli articoli 52, 25, 27 e 28 che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato così come precisato nella Tabella 9 B) del presente Programma.

Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento prevede aiuti finanziari integrativi ai sensi dell'articolo 89 del Reg. (CE) n. 1698/2005 a favore dei seguenti articoli del medesimo regolamento: 25, 27, 28 (azione 2), 30, 52/a ii), 53, 55, 56 e 57, per quanto riguarda gli aiuti aggiuntivi vedasi tabella 9A.

(*omissis*)

**Sottomodifica n. 2:** È stato inserito un nuovo paragrafo in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie anticrisi come di seguito riportato.

##### **e) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti materiali**

Per le Misure 123.1, 125.1, 125.2, 125.3, 321, 323.3, 323.4, possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento materiale e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110%

dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

**Sottomodifica n. 3:** trattasi di una modifica che si ricollega alla modifica della scheda di misura 121:

**f) Investimenti dell'Asse I: criteri generali**

*..omissis*

Qualora l'investimento sia di importo elevato, è opportuno che la sua valutazione sia effettuata tramite un approccio collegiale e pertanto è previsto che, per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad € 1.000.000,00 ~~€ 500.000,00~~, sia acquisito il parere di un comitato tecnico, che valuti l'intervento nel suo complesso, anche sulla scorta di una specifica relazione economico – agraria che il richiedente è tenuto a presentare. *...omissis*

**Sottomodifica n. 4**

**g) Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC**

*Omissis..*

Le ulteriori azioni di verifica e controllo automatico riferibili alle singole particelle componenti il fascicolo aziendale, verso le azioni e gli impegni attivati dai due strumenti comunitari, OCM e PSR, che AGEA ha implementato sul portale e nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, rispondono alle nuove condizioni di demarcazione e controllo ex ante tra gli aiuti OCM e PSR, che l'AdG si impegna ad adottare, in ottemperanza alle modifiche apportate dal Piano Strategico Nazionale in ordine alla demarcazione stessa. *..Omissis..*

**Sottomodifica n. 5:**

**Eccezioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.**

*..Omissis*

Misura 111 – Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze (Articolo 20 (a) (i)):  
Nell'ambito delle attività formative svolte dalla misura per la formazione dei giovani imprenditori agricoli (Azione 1.1), per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori agricoli (Azione 1.2) e per l'attivazione di corsi di formazione nel campo agroalimentare e ambientale (Azione 1.3) e infine nell'ambito delle attività di informazione per tecnici agricoli (Azione 2.1) e operatori (Azione 2.2) nell'ambito agroalimentare, ambientale e gestionale, non opereranno i Programmi Operativi delle OCM.

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (Articolo 20 (b) (i)):

*..Omissis ..*

- Per il settore ortofrutticolo come meglio precisato nella misura 121 e con le giustificazioni addotte al seguente paragrafo relativo alla misura 123 in considerazione dell'importanza del settore e dei non sufficienti fondi derivanti dall'Applicazione del Reg CE n. 2200/96 si chiede la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005. In particolare, per gli investimenti promossi a livello aziendale, con il PSR sono agevolabili:
  - aziende agricole che non aderiscono ad OP per tutte le tipologie di intervento;
  - aziende agricole socie di OP, esclusivamente per il finanziamento di attrezzature e dotazioni specifiche a livello aziendale, miglioramenti fondiari e fabbricati a livello aziendale, impianti di irrigazione, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche ad esclusione del melo. Tali iniziative dovranno

avere un costo totale superiore a € 15.000,00. Detta soglia è ridotta a € 5.000,00 per le domande rivolte alle nuove sfide Health Check attivate nel PSR.

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (Articolo 20 (b) (iii)):

..Omissis ..

I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo saranno verificati e controllati separatamente: le relative spese sostenute verranno accertate attraverso i documenti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura verranno singolarmente controllati e timbrati e non potranno quindi beneficiare di altri aiuti. Durante i controlli ex ante ed ex post verrà verificata la corretta demarcazione tra gli strumenti operativi e il PSR.

(omissis)

Misura 214 - Pagamenti agroambientali (Articolo 36 (a) (iv)):

Gli interventi relativi al sostegno di pratiche di lotta integrata non vengono finanziati con il presente PSR, ricevendo un aiuto nell'ambito dell'OCM ortofrutta (Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La misura 214 del PSR non prevede interventi sovrapponibili con quelli previsti dall'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

Sviluppo rurale e applicazione dell'art. 68 del reg. (CE) n. 73/2009:

Al fine di chiarire gli ambiti di applicazione degli interventi di cui all'Asse II e definire la linea di demarcazione con gli aiuti di cui all'68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, si rimanda al Capitolo 10 e alla tabella di raffronto.

Sviluppo rurale e azioni ambientali, di consulenza e di formazione delle OCM:

Nella tabella seguente vengono evidenziate le diverse tipologie di intervento previste nel PSR e nei PO delle OCM ortofrutta per quanto riguarda azioni ambientali, formative e di consulenza:

Programmi Operativi OCM Ortofrutta		MISURE DELLO SVILUPPO RURALE COINVOLTE (all. II del Reg. 1974/06)	
Produzione Integrata (a livello dei produttori): - Premi per la produzione integrata; - Costi per acquisto di dispenser per il metodo della confusione sessuale; - Costi della gestione ecologica degli imballaggi riutilizzabili; - Costi di controllo della produzione integrata (specialmente analisi di residui)	Unicamente previsto nell'ambito dei PO OCM	Premi per la coltivazione biologica (a livello dei produttori)	Unicamente previsto nell'ambito del PSR
Formazione (Marketing) (esclusivamente a livello di Associazione) <u>sono esclusi dalle attività formative gli imprenditori ed operatori agricoli, coadiuvanti familiari, salariati agricoli e i giovani beneficiari della Misura 112.</u>	Unicamente previsto nell'ambito dei PO OCM	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale. <u>I beneficiari sono imprenditori ed operatori agricoli e forestali, coadiuvanti familiari, salariati agricoli e i giovani beneficiari della Misura 112.</u>	Unicamente previsto nell'ambito del PSR
Consulenza per la gestione della	Unicamente	Avviamento di servizi di assistenza alla	Unicamente

certificazione (esclusivamente a livello di Associazione)	previsto nell'ambito dei PO OCM	gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, e di servizi di consulenza per le aziende silvicole	previsto nell'ambito del PSR
<u>Azioni a sostegno dell'agricoltura integrata</u>	<u>Unicamente previsto nell'ambito dei PO OCM</u>	<u>Azioni a sostegno dell'agricoltura biologica (Asse 2 Misura 214), la Misura 214 non prevede interventi a favore dell'agricoltura integrata.</u>	<u>Unicamente previsto nell'ambito del PSR</u>

## 5. Effetti attesi dalle modifiche

### 5.1. Effetti sull'attuazione del programma

**Sottomodifica n.1:** vengono a cadere i limiti della regolamentazione *de minimis* sulla misura 122 interventi a), per tale tipologia di operazioni il regime di aiuto è stato notificato e autorizzato.

**Sottomodifica n.2:** per le misure inserite nel paragrafo e), per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, si potrà aumentare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento. Per i beneficiari può aumentare la disponibilità di liquidità e diminuire l'esposizione bancaria in risposta alla crisi economica congiunturale.

**Sottomodifica n.3:** la modifica semplifica l'iter istruttorio delle domande della misura 121, prevedendo il ricorso all'espressione di un parere collegiale (Comitato tecnico) per iniziative di importo superiore a € 1.000.000,00, anziché a € 500.000,00.

**Sottomodifica n.4:** la modifica migliora e rafforza le procedure di controllo ex ante finalizzate alla verifica dei criteri di demarcazione tra OCM e PSR tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

**Sottomodifica n.5:** l'effetto consente l'adeguamento ai nuovi criteri di demarcazione del PSN con gli altri strumenti della politica comunitaria dando garanzia di corretta applicazione alle modifiche obbligatorie per l'Health Check.

## 6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

**Sottomodifica n.1:** la modifica è legata all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato ed è coerente con le indicazioni programmatiche del PSN riferite al settore.

**Sottomodifica n.2:** la modifica è coerente con le disposizioni indicate nel PSN ed è intesa all'applicazione delle nuove previsioni Comunitarie anticrisi.

**Sottomodifica n.3:** la modifica proposta non entra nel merito della strategia.

**Sottomodifica n.4:** la modifica è intesa ad aggiornare il PSR con le disposizioni contenute nel PSN in merito al rafforzamento dei dispositivi di controllo per evitare la sovrapposizione di aiuti comunitari di diversa origine.

**Sottomodifica n.5:** la modifica è intesa ad aggiornare il PSR con le disposizioni contenute nel PSN in merito ai rinnovati criteri di demarcazione tra i vari strumenti comunitari, in particolare l'OCM ortofrutta e l'art. 68 Reg (CE) N. 73/2009.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le quattro sottomodifiche proposte non implicano modifiche finanziarie.

### **Modifica 5 – Capitolo 5.3.1.2.1. – Ammodernamento delle aziende agricole**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

In risposta alle sfide dell'Health Check, con riferimento alla priorità cambiamenti climatici e gestione delle risorse idriche, rispettivamente lettera a) e c) del primo comma dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/2005, vengono proposte due operazioni prioritarie nel contesto delle priorità settoriali. Al fine di promuovere investimenti atti a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in atto, viene proposta l'operazione prioritaria, specifica per il settore zootecnico, di adeguamento o realizzazione di strutture per lo stoccaggio delle deiezioni (precisata al paragrafo "Aree di intervento" operazione b5). Con particolare riferimento alla priorità gestione delle risorse idriche, viene proposta l'operazione prioritaria specifica per il settore ortofrutticolo e viticolo, volta a innovare il parco macchine con l'introduzione di atomizzatori piccoli, anche portati, a basso volume e basso impatto (precisata al paragrafo "Aree di intervento" operazione a7).

**Sottomodifica n.1:** a tal proposito viene integrato il paragrafo "Motivazioni dell'intervento" con una breve analisi sulle operazioni prioritarie specifiche a7 atomizzatori e b5 vasche deiezioni.

**Sottomodifica n.2:** al paragrafo "Area di intervento ed azioni" le due operazioni prioritarie specifiche (a7 e b5), vengono precisate, entrando nel merito tecnico degli interventi finanziabili, al fine di corrispondere agli obiettivi delle priorità comunitarie. Con l'occasione della modifica al paragrafo, viene inoltre ristretto l'ambito di intervento dell'operazione a4, a sostegno degli impianti irrigui, limitandola ai soli sistemi microirrigui, per coerenza con il processo di modifica dell'HC e con le operazioni dedicate alla gestione delle risorse idriche. **Sottomodifica n.3:** Successivamente il paragrafo "Priorità di finanziamento", viene rivisto, sono proposte modifiche necessarie per dare priorità alle operazioni specifiche (a7 atomizzatori e b5 vasche deiezioni), che sono ad alta valenza ambientale. Con l'occasione della modifica al paragrafo, e alla luce dell'aggiornamento dell'analisi condotta sul comparto della zootecnia da latte al capitolo 3.1 del PSR, si propone di riservare un livello di priorità significativa, agli investimenti proposti dalle piccole imprese zootecniche da latte (massimo 30 vacche da latte). Tale analisi mette in luce come il settore zootecnico e lattiero caseario rappresenti la principale attività agricola nei territori più svantaggiati di montagna. Il settore, attualmente versa in una situazione di crisi, a seguito della difficile congiuntura economica, aggravata dalle preoccupazioni in merito alla ristrutturazione del settore lattiero (perdita di

competitività rispetto alle realtà produttive della pianura). Incentivare la propensione all'investimento ed alla diversificazione delle attività agricole, connesse e complementari (trasformazione, valorizzazione, commercializzazione di produzioni di qualità, prestazione di servizi, produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, agriturismo), potrebbe stabilizzare la redditività e mantenere le piccole imprese in montagna. Tale proposta trova una coerenza con le priorità comunitarie in quanto si incentivano le imprese zootecniche di dimensione ridotta, meno impattanti a livello ambientale.

**Sottomodifica n.4:** in corrispondenza del paragrafo “Rendimento globale” si propone di elevare da 500.000 a 1.000.000 di Euro l'attuale limite di spesa preventivata oltre il quale viene richiesto, in aggiunta al parere del responsabile del procedimento, il parere di un organo collegiale (comitato tecnico per la valutazione delle iniziative), che si esprime in merito al requisito del miglioramento del rendimento globale. Sulla base dell'esperienza maturata dal Servizio competente, nell'istruire le domande presentate, si ritiene che il metodo adottato per gli investimenti di spesa non superiore ai 500.000 Euro, possa essere esteso fino a 1.000.000 di Euro, pur sempre nel rispetto del rendimento globale come previsto dall'art. 26 del Reg. (CE) N. 1698/2005 e determinato in funzione del piano aziendale.

**Sottomodifica n.5:** si rendono necessarie modifiche al paragrafo “Intensità dell'aiuto” per stabilire le percentuali di intervento alle operazioni prioritarie settoriali (a7 atomizzatori e b5 vasche deiezioni), sopra descritte. Viene inoltre precisato che, tale intensità, è concessa sia alle imprese agricole professionali che non professionali, considerato il positivo riflesso ambientale delle operazioni. In occasione della modifica a questo paragrafo, si è provveduto inoltre, ad abbassare dal 50% al 40% l'intensità dell'aiuto per le operazioni previste alla lettera b4 (impianti per produrre energia da reflui zootecnici o biomasse). Tale modifica garantisce la cumulabilità tra il sostegno del PSR e l'incentivo pubblico nazionale denominato “tariffa fissa omnicomprensiva”. Infatti, l'art. 4 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone che l'accesso alle agevolazioni per gli “impianti alimentati da biomasse e biogas, derivanti da prodotti agricoli” sia “cumulabile con altri incentivi pubblici, di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.”

**Sottomodifica n.6:** il paragrafo successivo “Limiti massimi per volume totale di investimento ammissibile all'aiuto” è interessato da due correzioni di meri errori materiali. La prima correzione chiarisce che il limite



massimo totale di investimenti (per beneficiario e per l'intera programmazione) pari a 1.100.000 Euro è dato dal cumulo dei due limiti massimi (500.000+600.000), per investimenti (attrezzature e macchine per 500.000 Euro) e per strutture (realizzazione e adeguamento per 600.000 Euro). La versione originale citava in modo impreciso un limite "suddetto", senza chiarire che il riferimento diretto era alla somma dei limiti previsti per investimenti su beni mobili (500.000) e immobili (600.000). La seconda modifica, all'ultimo periodo del medesimo paragrafo, corregge un refuso di stampa, precisando ora, a che tipo di operazioni non viene applicato il limite massimo di spesa, ovvero le operazioni b4 - impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, per produrre energia.

**Sottomodifica n.7:** proseguendo nella misura viene proposta una modifica al paragrafo "Limitazioni ed esclusioni:" volta a rafforzare il concetto che i beni di sostituzione non sono finanziabili ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (CE) N.1974/2006 e dell'articolo 2 comma 17 del Reg. (CE) N. 1857/06.

Viene infine aggiunto alla sottomisura un paragrafo conclusivo "Modalità operative" (sottomodifica n.8) atto a spiegare che l'attuazione della sottomisura avviene tramite bandi e che ai fini della formulazione della graduatoria di merito sono prese in considerazione tutte le domande presentate entro la scadenza prevista.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

##### **Sottomodifica n. 1:**

##### **MOTIVAZIONE DELLA MISURA**

*Omissis..*

La misura è volta al conseguimento degli obiettivi specifici dell'Asse 1, in particolare l'ammodernamento e il potenziamento strutturale ed infrastrutturale delle aziende del settore agricolo ed il miglioramento dei processi produttivi in un'ottica di efficienza economica e di sostenibilità e rispetto dell'ambiente.

Vengono proposte operazioni prioritarie nel contesto delle priorità settoriali.

Ad ulteriore sostegno degli obiettivi della misura e per rispondere alle due sfide: "cambiamenti climatici e alla mitigazione dei relativi effetti" e "gestione delle risorse idriche" vengono proposte quali operazioni prioritarie:

- **Comparto produzioni zootecniche: Adeguamento o realizzazione di strutture per lo stoccaggio delle deiezioni (definita in "Aree di intervento" operazione alla lettera b) numero 5)**

La maggior parte delle aziende zootecniche trentine ha una capacità di stoccaggio delle deiezioni con un'autonomia di 90 giorni, come previsto dalla normativa per le zone non vulnerabili (direttiva nitrati 91/676/CE), che si è rivelata insufficiente a fronteggiare i cambiamenti climatici in corso. Negli ultimi anni, si sono verificati eventi calamitosi che hanno comportato per lunghi periodi l'impossibilità di spandimento agronomico; ad esempio le eccezionali precipitazioni della tarda primavera 2008 e la persistenza di terreni innevati anche in fondo valle nel maggio 2009, confermano l'inadeguatezza della capacità di stoccaggio delle vasche. Di conseguenza, per permettere un uso più razionale della concimazione organica ed evitare possibili inquinamenti dei corsi d'acqua è necessario incrementare il volume delle vasche garantendo un'autonomia pari ad almeno 120-130 giorni. Tale esigenza è accentuata dall'accresciuta sensibilità della

popolazione rurale nei confronti delle emissioni di cattivi odori, alla quale le amministrazioni locali rispondono imponendo calendari di spandimento ristretti.

- o **Comparto produzioni vegetali: nel comparto ortofrutticolo e viticolo acquisto di atomizzatori a basso volume e impatto (definita in “Aree di intervento” operazione alla lettera a) numero 7)**

Negli ultimi anni nelle aziende frutticole del Trentino è stato effettuato un consistente rinnovo degli impianti, passando da portainnesti ad alta vigoria (franco, M 11, M 7, MM 106) a quelli nanizzanti (M 9).

I moderni impianti più razionali e bassi (altezza non oltre i 3-4 metri), richiedono un'innovazione del parco macchine con l'introduzione di atomizzatori piccoli, anche portati, a basso volume e impatto. Come illustrato nel sottocapitolo 3.1 i moderni atomizzatori sono in grado di rispondere alla priorità “gestione della risorsa idrica” in quanto oltre a ridurre in termini quantitativi la miscela fitosanitaria (atomizzatori a volume normale utilizzati per piante alte 5-6 metri erogano 25 hl. di miscela/ha/trattamento contro i 15 delle moderne attrezzature a basso volume e impatto), ne ottimizzano l'impiego tramite sistemi antideriva e carter di convogliamento (torrette) (cfr. Punto 3.1).

## **Sottomodifica n. 2:**

### **AREA DI INTERVENTO ED AZIONI**

*Omissis..*

- a) **Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli**

*Omissis..*

4. impianti di irrigazione: le spese ammissibili sono prevalentemente indirizzate al rifacimento degli impianti esistenti mediante l'utilizzo di tecniche e tipologie irrigue che consentano una razionalizzazione e un risparmio della risorsa idrica, finanziando esclusivamente impianti irrigui a goccia. *Omissis..*

7. nel comparto ortofrutticolo e viticolo, acquisto di atomizzatori a basso volume e impatto (Operazione a7), dotati di convogliatore d'aria, ugelli antideriva, carter laterale al convogliatore per consentire di bloccare il flusso d'aria in prossimità delle zone sensibili, comando di apertura e chiusura delle barre di irrorazione attraverso strumenti di precisione (quali ad esempio elettrovalvole).

- a) **Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura**

*Omissis..*

- 5. nel comparto zootecnico dei bovini da latte, adeguamento o realizzazione di strutture e acquisto di attrezzature necessarie per lo stoccaggio delle deiezioni (Operazione b5).

## **Sottomodifica n. 3:**

### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO**

Nell'ambito delle tipologie di intervento sopra riportate, si riserva la priorità ~~assoluta~~ significativa in primo luogo alle iniziative proposte da imprese zootecniche operanti nel settore dell'allevamento bovino da latte con un numero di vacche da latte non superiore a 30 e si impegnano a non superare tale limite per almeno 10 anni, in secondo luogo alle iniziative presentate dai giovani agricoltori, in particolare entro cinque anni dal loro insediamento. Infine le operazioni ad alta valenza ambientale, volte a ridurre l'impatto dell'attività agricola e ad aumentarne la sostenibilità ambientale quali ad esempio quelle previste dalle operazioni Health Check (Operazioni a7 e b5)

Fatte salve le priorità sopra evidenziate, godono della priorità di finanziamento in ordine decrescente:

*Omissis..*

## Sottomodifica n. 4:

### Rendimento globale

#### *Omissis..*

Qualora l'investimento sia di importo elevato è opportuno che la valutazione sia effettuata tramite un approccio collegiale e pertanto è previsto che per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore a €500.000, €1.000.000,00 sia acquisito il parere di un comitato tecnico, che valuti l'intervento nel suo complesso, anche sulla scorta di una specifica relazione economico – agraria che il richiedente è tenuto a presentare. *Omissis..*

## Sottomodifica n. 5:

### INTENSITÀ DELL'AIUTO

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Investimenti strutturali, comprese le attrezzature fisse e opere di miglioramento fondiario	Acquisto macchine e attrezzature
Comparto produzioni vegetali ad esclusione delle colture minori (fragola e piccoli frutti)	40	30
Comparto colture minori (fragola e piccoli frutti)	50	40
Comparto produzioni animali <u>ad esclusione degli impianti per il trattamento di reflui zootecnici e di biomasse di produzione aziendale</u>	50	40
<u>Impianti per il trattamento di reflui zootecnici e di biomasse di produzione aziendale</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
Altri interventi aziendali	40	-
Microfiliera produttive	50	40
<u>Adeguamento degli stoccaggi delle deiezioni per l'uso più razionale degli effluenti zootecnici (Operazione b5)</u>	<u>50</u>	=
<u>Atomizzatori a basso volume e basso impatto (Operazione a7)</u>	=	<u>30</u>

Si ribadisce che tutto il territorio provinciale è ricompreso nelle zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.

Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali, si deroga da tale diminuzione limitatamente alle Operazioni a7 e b5, considerato il loro positivo effetto ambientale.

## Sottomodifica n. 6:

### LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE ALL'AIUTO

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 euro.

~~Il limite suddetto è comprensivo anche degli investimenti che hanno beneficiato delle agevolazioni ai sensi della Misura 1 del PSR 2000-2006 nella misura del 50% della spesa ammessa alle agevolazioni.~~

Al limite massimo totale di 1.100.000 euro (500.000 + 600.000) previsto per la programmazione 2007/13 si cumula il 50% degli investimenti che ha beneficiato delle agevolazioni ai sensi della Misura 1/A del PSR 2000/2006, a prescindere dalla tipologia di investimento su beni mobili o strutturali proposti nella programmazione 2007/13.

Non sono previsti limiti di spesa per le iniziative previste ~~al punto 5 della lettera b)~~ nel capitolo "Aree di intervento ed Azioni", lettera b) "Comparto produzioni zootecniche compresa la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura", comma 4.

### **Sottomodifica n. 7:**

**Limitazioni ed esclusioni:**

*Omissis..*

Per tutte le operazioni finanziate dalla misura valgono le limitazioni ed esclusioni sopra elencate. Per quanto riguarda gli investimenti di sostituzione descritti alla lettera f) sono ulteriormente trattati al punto 5.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE O PIÙ MISURE del Programma di Sviluppo Rurale ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1974/2006 e dell'articolo 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06.

### **Sottomodifica n. 8:**

#### **MODALITÀ OPERATIVE**

Come previsto al Capitolo 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale, "Procedure di gestione e di controllo", l'attuazione della misura avviene con la formula del bando.

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito sono prese in considerazione tutte le domande presentate entro la scadenza prevista.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifiche n. 1, 2, 3, 5, 7, 8**

Vengono trattate insieme le modifiche relative all'introduzione delle operazioni HC, considerato il loro effetto comune. A seguito di queste modifiche la misura è in grado di attivare le operazioni a7 e b5, in risposta alla priorità "gestione delle risorse idriche" e "cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti". Nel complesso, le sottomodifiche hanno l'effetto di garantire l'attuazione delle operazioni HC, nell'ambito della strategia della misura, rispondendo ai medesimi criteri attuativi e alle medesime priorità. La sottomodifica 2 inoltre, limitando l'aiuto, in merito all'operazione a4 (impianti irrigui), ai soli sistemi a goccia, avrà certamente riflessi positivi nel risparmio idrico. La sottomodifica 3 inoltre, per quanto riguarda il fatto di riservare priorità significativa alle imprese zootecniche di dimensioni ridotte, incentiverà la propensione ad investire e diversificare attività e fonti di reddito, oltre che a ridurre il carico di bestiame e

migliorare la qualità dei prodotti, abbandonando i sistemi di allevamenti intensivi.

La sottomodifica 5 inoltre, è volta a incrementare la propensione delle imprese zootecniche ad investire nel settore delle energie rinnovabili, consentendo il cumulo dei contributi PSR agli incentivi statali e accorciando i tempi per ammortizzare gli investimenti.

La sottomodifica 7 è finalizzata a ribadire l'esclusione dagli incentivi per gli investimenti di sostituzione, tanto per le operazioni HC, quanto per le altre operazioni della misura.

#### **Sottomodifica n.4**

La modifica semplifica l'iter istruttorio, limitando il ricorso all'ulteriore parere (rispetto a quello del responsabile del procedimento) del comitato tecnico per il settore agricolo (previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge Provinciale n. 4 del 28 marzo 2003), alle domande di spesa superiore a 1.000.000 di Euro.

#### **Sottomodifica n. 6**

Le modifiche al paragrafo sono volte a rendere più comprensiva la chiave di lettura del limite massimo totale degli investimenti (500.00 + 600.000 Euro), per beneficiario e per l'intera programmazione. Viene inoltre corretto un errore materiale.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

### **Sottomodifiche n. 1, 2, 3, 5, 7, 8**

La proposta di modifica della misura, dà attuazione ad operazioni prioritarie in risposta all'Health Check, coerentemente con quanto tracciato dal Piano Strategico Nazionale. Per la priorità prevista alla lettera c) gestione delle risorse idriche (art. 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/05), il PSN prevede "investimenti diretti a preservare la qualità delle risorse idriche". Coerentemente al PSN, attraverso la nuova operazione (a7- atomizzatori a basso volume e a basso impatto) si prevede un sostegno per l'innovazione tecnologica nei settori ortofrutticolo e viticolo per preservare la qualità della risorsa, garantendo una significativa riduzione della perdita nell'ambiente di agrofarmaci (contenimento significativo della deriva). In merito alla priorità prevista alla lettera a) cambiamenti climatici (art. 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/05), il Programma ha inteso aumentare gli sforzi su tale fronte, attivando un'operazione prioritaria specifica per il settore zootecnico. L'operazione (b5 della misura 121) è volta a garantire una corretta gestione degli effluenti zootecnici e del loro utilizzo in una ottica di sostenibilità ambientale. L'operazione b5 trova riscontro con gli obiettivi del PSN, che invita le regioni ad attivare operazioni per realizzare "investimenti diretti alla introduzione di innovazioni tecnologiche e

organizzative che consentano una riduzione delle emissioni e migliorino l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda inoltre il nesso tra PSR e PSN in merito alla messa in priorità significativa per le imprese zootecniche, con limitato numero di capi (sottomodifica 3) e la possibilità offerta al settore zootecnico di cumulare sugli impianti a biogas e biomassa il contributo con l'incentivo statale (sottomodifica 5), occorre sottolineare come nel PSN, sia stata suggerita la via della diversificazione per rispondere all'attuale crisi.

Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, le azioni proposte (sottomodifica n. 1 e n. 3) sono coerenti con le indicazioni riportate nel PSN, il quale raccomanda la diversificazione delle produzioni, mediante la realizzazione di attività complementari a quella di allevamento, come la produzione di energia, la trasformazione e la vendita diretta come previsto alla priorità "misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario".

Per quanto riguarda la seconda e quarta sottomodifica, le proposte non alterano la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale (PSN), il quale peraltro non detta alcuna norma in riferimento alle percentuali di intervento relative agli aiuti per l'ammodernamento delle imprese agricole.

#### **Sottomodifica n.4 e 6**

Queste due modifiche non alterano la strategia del PSR e sono coerenti con il PSN.

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

#### **Sottomodifiche n. 1, 2, 3, 5, 7, 8**

Queste modifiche della sottomisura 121 sono volte a dare attuazione all'operazione a7 e b5 sostenute grazie alle risorse HC&RP. Nello specifico gli aspetti finanziari della modifica sono trattati al capitolo del PSR 6 e 7, nei quali (vedi tabella 6.3) all'operazione lettera a7, in relazione alla priorità c) gestione delle risorse idriche di cui all'art. 16 bis, del Reg. (CE) n. 1698/2005, vengono assegnati 1.406.500 Euro (FEASR), e all'operazione lettera b5, in relazione alla priorità a) cambiamenti climatici di cui all'art. 16 bis, del Reg. (CE) n. 1698/2005, vengono assegnati 843.900 Euro (FEASR).

#### **Sottomodifica n.4 e 6**

Queste sottomodifiche non comportano implicazioni finanziarie.

## **Modifica 6 – Capitolo 5.3.1.2.2. – Miglioramento del valore economico delle foreste**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica riguarda la possibilità di finanziare strutture per l'esbosco diverse dalle strade forestali: nel caso specifico si tratta di un sostegno per teleferiche mobili in un punto obbligato, che può essere realizzato in modo da essere permanente. In altri casi può trattarsi di piazzole di scarico o di altre strutture complementari ma utili per razionalizzare l'esbosco.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda i capitoli “*Area di intervento ed azioni*” e “*Intensità dell'aiuto*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

#### **AREA DI INTERVENTO ED AZIONI**

Si intende finanziare investimenti per:

- a) l'acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali e per migliorare i sistemi di misurazione e di vendita. Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione di mezzi/attrezzature in possesso dell'azienda;
- b) la realizzazione di ~~infrastrutture~~ strutture di carattere aziendale: costruzione e adeguamento di strade aziendali, costruzione di rimesse, magazzini, piazzali di stoccaggio e trattamento del legname grezzo e altre strutture per l'esbosco; se gli interventi ricadono in aree della rete Natura 2000 dovrà essere esperita la Valutazione di Incidenza del progetto.

#### **INTENSITA' DELL'AIUTO**

- b) per la viabilità e per la realizzazione di ~~infrastrutture~~ strutture:
  - per costruzione viabilità aziendale ( proprietari non associati): 50% della spesa ammessa
  - per costruzione viabilità aziendale ( associazioni): 60% della spesa ammessa
  - per adeguamento viabilità (proprietari non associati): 50% della spesa ammessa
  - per adeguamento viabilità ( associazioni): 60% della spesa ammessa
  - per costruzione rimesse o magazzini (proprietari singoli): 40% della spesa ammessa
  - per costruzione rimesse o magazzini (associazioni): 50% della spesa ammessa
  - per costruzione piazzali e altre strutture per l'esbosco (proprietari non associati): 50% della spesa ammessa

- per costruzione piazzali e altre strutture per l'esbosco (associazioni): 60% della spesa ammessa  
Limite di 120.000 €/km per la viabilità e 100.000 € per la realizzazione di ~~infrastrutture~~ strutture per beneficiario e anno.

Limite massimo di 350.000 € per beneficiario e anno, se il beneficiario è un'associazione il limite è di 400.000 € all'anno.

L'aiuto può arrivare al 60% della spesa ammessa perché si tratta di zona di montagna ai sensi della direttiva CEE 75/268.

### **5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica è tesa a favorire la razionalizzazione dell'esbosco, in particolare per le modalità più rispettose dell'ambiente, riducendo

l'interesse a realizzare nuove strade forestali, in piena coerenza con l'impostazione del PSR. Si tratta di pochi casi che però è opportuno tenere in considerazione.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.



**Modifica 7 – Capitolo 5.3.1.2.3 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali: Sottomisura 123/1**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad adeguare la sottomisura 123/1 “VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI al disposto dell’art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall’art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l’importo degli anticipi fino al 50% dell’aiuto pubblico connesso all’investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si rende necessario sostituire l’intero sottocapitolo “ANTICIPAZIONI ed ACCONTI” con il nuovo testo:

**ANTICIPAZIONI ED ACCONTI**

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell’art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell’aiuto pubblico all’investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell’importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all’80% dell’aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell’aiuto pubblico connesso all’investimento.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, grazie alla modifica si potrà aumentare l’importo degli anticipi fino al 50% dell’aiuto pubblico connesso all’investimento. Per i beneficiari può aumentare la disponibilità di liquidità e diminuire l’esposizione bancaria.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta consente di migliorare l’andamento finanziario del programma nel rispetto dell’obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

**Modifica 8 – Capitolo 5.3.1.2.3. – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali: Sottomisura 123/2**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica riguarda la sottomisura 123/2 “VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI”, e si riferisce alla possibilità di finanziare macchine per l’esecuzione di interventi di miglioramento ambientale, oltre che per quelle per l’esbosco. Nella versione in vigore del PSR tali attrezzature possono essere finanziate solo ai proprietari forestali (misura 122). Trattandosi di macchine specialistiche e di costo elevato, che quindi è utile che vengano adeguatamente utilizzate, è certamente opportuno estendere il finanziamento anche alle imprese forestali, che possono trovare una possibilità di diversificazione della loro attività.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda il capitolo “*Tipologie di investimento*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

**TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO**

a) l’acquisto di macchine e attrezzature specifiche per taglio, allestimento, esbosco e misurazione del materiale legnoso nonché di macchine per l’esecuzione di interventi di miglioramento ambientale quali frese trinciatrici per la triturazione del materiale destinato a restare in loco; l’acquisto è finalizzato alla promozione di utilizzazioni sostenibili e di basso impatto ambientale e alla gestione dei residui di utilizzazione. Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione di mezzi/attrezzature in possesso dell’azienda;

.....*Omissis*.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica è tesa a favorire la razionalizzazione dell’organizzazione dei lavori di miglioramento ambientale (in sinergia con la misura 227), riducendo i costi e aumentando la possibilità di intervento.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

**Modifica 9 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.1**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad adeguare l' "Intervento 125.1 – Bonifica" (sottomisura bonifiche) al disposto dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda l'intero paragrafo "Anticipazioni ed acconti" che viene integralmente sostituito:

**ANTICIPAZIONI ED ACCONTI**

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, grazie alla modifica si potrà aumentare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento. Per i beneficiari può aumentare la disponibilità di liquidità e diminuire l'esposizione bancaria.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

**Modifica 10 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.2**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Al fine di rispondere alle sfide dell'Health Check, con particolare riferimento alla priorità gestione delle risorse idriche, lettera c) del comma 1 dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/2005, viene proposta la nuova operazione g) al paragrafo "Interventi finanziabili", con lo scopo di risparmiare acqua e incentivare la riconversione dei vecchi impianti irrigui a pioggia in sistemi microirrigui. A tal proposito viene aggiornato il paragrafo "Motivazioni dell'intervento" con una breve analisi sulla nuova operazione g) (sottomodifica n.1). Viene ribadito al paragrafo successivo "Obiettivi specifici" come tale operazione sia significativamente volta a risparmiare acqua (sottomodifica n.2). Al paragrafo "Interventi finanziabili" viene descritta dettagliatamente l'operazione g), entrando nel merito delle tipologie degli interventi finanziabili (sottomodifica n.4). In corrispondenza del paragrafo "Misura dell'intervento pubblico" è stata prevista la percentuale di contributo per tale operazioni in ragione dell'80% (sottomodifica n.5).

Viene proposta un'ulteriore modifica (sottomodifica n.6) che è volta ad adeguare questa sottomisura al disposto dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi, fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010. Viene inoltre precisata la natura giuridica dei consorzi di bonifica (sottomodifica n.3).

Viene infine aggiunto alla sottomisura un paragrafo conclusivo "Modalità operative" atto a spiegare che l'attuazione della sottomisura avviene tramite bandi e che, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sono prese in considerazione tutte le domande presentate entro la scadenza prevista (sottomodifica n.7).

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

**Sottomodifica n.1**

Viene aggiornato il paragrafo:

**MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO**

*Omissis..*

Il miglioramento tecnologico degli impianti è la base dalla quale partire per rendere l'irrigazione efficace ed efficiente, perseguendo il risparmio e la tutela delle risorse idriche (cfr. Capitolo 3.1). Nell'ultimo decennio in Trentino il rinnovo degli impianti è stato accompagnato dall'introduzione di sistemi di microirrigazione, volti a garantire un effettivo risparmio idrico. Tale percorso risulta oggi particolarmente attuale ed importante, nell'ottica di rispondere alle nuove disposizioni comunitarie (direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e provinciali (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche).

*Omissis..*

### **Viene proposta l'operazione prioritaria nel contesto delle priorità della Misura**

Ad ulteriore sostegno degli obiettivi della misura e per rispondere alla priorità relativa alla gestione delle risorse idriche come previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/2005, è previsto un intervento finanziabile di cui alla lettera g). Le operazioni finanziate devono garantire l'adozione di tecnologie orientate al risparmio idrico e concorrere al conseguimento dell'ammodernamento e potenziamento strutturale ed infrastrutturale delle aziende del settore agricolo e al miglioramento dei processi produttivi in un'ottica di efficienza economica e di sostenibilità ambientale (Obiettivi dell'Asse 1 del PSR).

Considerata la forte valenza di questa priorità comunitaria, ribadita dalle strategie del Piano Strategico Nazionale, la Provincia riserva il 60% delle risorse HC&RP alle operazioni previste alla lettera g) del paragrafo "Interventi finanziabili".

A conferma dell'attenzione che in Trentino si riserva alla risorsa idrica, si evidenzia come l'effettuazione degli interventi a carattere irriguo sia subordinata al possesso, da parte del beneficiario, della relativa concessione d'acqua, rilasciata dal Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche, competente per il rilascio della relative autorizzazioni all'uso dell'acqua per scopi irrigui. Dette autorizzazioni sono conformi al citato Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

## **Sottomodifica n.2**

Al paragrafo sotto indicato viene aggiunta il seguente testo:

### **OBIETTIVI SPECIFICI**

*Omissis..*

Si evidenzia come le operazioni previste alla lettera g) del paragrafo "Interventi finanziabili" abbia il primario obiettivo di ridurre i consumi di acqua tramite il risparmio della risorsa idrica e la riconversione degli impianti irrigui esistenti con l'introduzione di moderni sistemi microirrigui a goccia.

## **Sottomodifica n.3**

Al paragrafo "Beneficiari" viene precisata la natura giuridica dei consorzi di bonifica.

### **BENEFICIARI**

Consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado.

Consorzi di Bonifica

Nella Provincia di Trento opera un unico Consorzio di Bonifica che, ai sensi dell'art.59 del R.D. 13 febbraio 1933 N. 215, si configura come ente di diritto pubblico.

Nell'ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l'attuazione dell'approccio LEADER possono beneficiare degli aiuti le iniziative ricadenti nell'area individuata.

## **Sottomodifica n.4**

Al paragrafo "Interventi finanziabili" viene descritta analiticamente l'operazione g).

## INTERVENTI FINANZIABILI

*Omissis...*

- g) interventi di riconversione di impianti irrigui ad aspersione o a scorrimento con sistemi microirrigui a goccia che garantiscono una razionalizzazione/risparmio delle risorse idriche. Sono comprese le seguenti opere: adduzioni interaziendali, automazione, telecontrollo, sistemi di misurazione della quantità d'acqua prelevata ed erogata, opere accessorie volte a migliorare la gestione della risorsa idrica ed abbinare l'irrigazione ad altre tecniche colturali (fertirrigazione) con esclusivo riferimento a sistemi di adduzione interaziendale, a condizione che l'impianto sia completato da sistemi di distribuzione a goccia. Non verrà aumentata la superficie irrigata e il volume di acqua concessa.

Dalla misura sono esclusi gli interventi inerenti la distribuzione aziendale (ali gocciolanti, irrigatori e tutti i reticoli distributivi a servizio delle singole aziende), a tale limitazione si conformano pure le operazioni di cui alla lettera g).

### **Sottomodifica n.5**

Al paragrafo “Misura dell'intervento pubblico” viene precisata la percentuale di contributo per l'operazione g).

## MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

*Omissis...*

Le operazioni previste alla lettera g) degli “Interventi finanziabili” prevedono un contributo in conto capitale dell'80% della spesa ammissibile.

### **Sottomodifica n.6**

Viene adeguato il seguente paragrafo al disposto dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito di anticipi.

## ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

### **Sottomodifica n.7**

Viene aggiunto un paragrafo atto a spiegare le modalità attuative della sottomisura 125.2.

## MODALITÀ OPERATIVE

Come previsto al Capitolo 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale, “Procedure di gestione e di controllo”, l'attuazione della misura avviene con la formula del bando. Per la graduatoria di merito sono prese in considerazione tutte le domande presentate entro la scadenza prevista.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifica n.1, 2, 4, 5 e 6**

Al seguito delle modifiche sopra descritte la sottomisura è in grado di attivare l'operazione g) in risposta alla priorità gestione delle risorse idriche, coerentemente con quanto premesso nell'analisi al capitolo 3.1 del PSR.

### **Sottomodifica n.3 e 7**

Con le due sottomodifiche si potrà aumentare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, nelle modalità e per la tipologia di beneficiari prevista dal quadro normativo di riferimento.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

### **Sottomodifica n.1, 2, 4, 5 e 6**

La proposta di modifica della sottomisura, da attuazione ad operazioni prioritarie in risposta all'Health Check, coerentemente con quanto tracciato dal Piano Strategico Nazionale e dal Piano Irriguo Nazionale, che invitano le regioni a rispondere alla priorità gestione delle risorse idriche, prioritariamente con operazioni specifiche articolate sulla misura 125, per ampliarne i risultati.

### **Sottomodifica n.3 e 7**

La modifiche proposte, non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

### **Sottomodifica n.1, 2, 4, 5 e 6**

La modifica della sottomisura 125.2 è volta a dare attuazione all'operazione g) sostenuta grazie alle risorse HC&RP. Nello specifico gli aspetti finanziari della modifica sono trattati al capitolo 6 e 7 del PSR, nei quali all'operazione lettera g) in relazione alla priorità c) gestione delle risorse idriche di cui all'art. 16 bis, del Reg. (CE) n. 1698/2005, vengono assegnati 3.375.000 Euro (FEASR) (vedi tabella 6.3).

### **Sottomodifica n.7**

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

**Modifica 11 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.3**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad adeguare l' "Intervento 125.3 – Viabilità agraria" (sottomisura viabilità agraria) al disposto dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda l'intero paragrafo "Anticipazioni ed acconti" che viene integralmente sostituito:

**ANTICIPAZIONI ED ACCONTI**

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, grazie alla modifica si potrà aumentare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento. Per i beneficiari può aumentare la disponibilità di liquidità e diminuire l'esposizione bancaria.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.



**Modifica 12 – Capitolo 5.3.1.2.5. – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: Intervento 125.4**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica riguarda l'Intervento 125.4 Infrastrutture per la silvicoltura (sottomisura infrastrutture forestali), e si riferisce alla possibilità di finanziare infrastrutture per l'esbosco diverse dalle strade forestali, sempre con carattere sovra-aziendale: nel caso specifico si tratta di un sostegno (pilone) per teleferiche in un punto obbligato, che può essere realizzato in modo da diventare permanente (infrastruttura) e quindi essere utilizzato liberamente dalle imprese. In altri casi può trattarsi di piazzole di scarico o di altre infrastrutture complementari ma utili per razionalizzare l'esbosco.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda i capitoli "Tipologie di investimento" e "Intensità dell'aiuto" di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

**TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO**

A1) realizzazione di strade forestali sovraziendali;

.. *omissis*...

A3) piazzali sovraziendali per lo stoccaggio dei prodotti e altre infrastrutture sovra aziendali per l'esbosco, quali sostegni per teleferiche; .. *omissis*..

**INTENSITÀ DELL'AIUTO**

A1)

- per costruzione viabilità sovraziendale (proprietari singoli): 50% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità sovraziendale (proprietari congiunti): 60% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità sovraziendale (associazioni): 70% della spesa ammessa

A2)

- per adeguamento viabilità sovraziendale (proprietari singoli): 60% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità sovraziendale (proprietari congiunti): 70% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità sovraziendale (associazioni): 80% della spesa ammessa

A3)

- per piazzali sovraziendali e altre infrastrutture sovra aziendali per l'esbosco quali sostegni per teleferiche (proprietari congiunti): 60% della spesa ammessa
- per piazzali sovraziendali e altre infrastrutture sovraziendali per l'esbosco quali sostegni per teleferiche (associazioni): 80% della spesa ammessa

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica è tesa a favorire la razionalizzazione dell'esbosco, in particolare per le modalità più rispettose dell'ambiente, riducendo l'interesse a realizzare nuove strade forestali, in piena coerenza con l'impostazione del PSR. Si tratta di pochi casi che però è opportuno tenere in considerazione.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

**Modifica 13 – Capitolo 5.3.2.1.1. – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

È proposta la modifica al paragrafo “Area geografica di intervento (zonizzazione)” al fine di evidenziare con maggior precisione che per olivo e castagno si deroga, nella concessione dell’indennità, dalla zonizzazione interna alla provincia anche quando le due colture sono praticate in fondovalle e quindi “ovunque ubicate” sul territorio. Tutta la superficie della provincia rientra nel territorio svantaggiato di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75. Benché l’indennità compensativa possa essere concessa sull’intera superficie, sono state individuate due aree, la zona svantaggiata di montagna e il fondovalle. Alle superfici del fondovalle non viene concessa l’indennità, ed eccezione delle particelle coltivate a olivo o castagno, la cui sopravvivenza nel panorama agricolo trentino è indissolubilmente legata all’attività di aziende minimali caratterizzate da scarso reddito, si integra il paragrafo che tratta tale argomento.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si riporta il testo del paragrafo che comprende la modifica.

**AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO (ZONIZZAZIONE) E DURATA**

Omissis..

Sulla base del riconoscimento di questi svantaggi, vengono ammesse al supporto finanziario tutte le aziende con superficie che ricade nelle Zone svantaggiate, come individuate nel punto 5.1. nonché con superfici ad olivo e/o a castagno ovunque ubicate, comunque rientranti nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva CE 268/75.

Si precisa inoltre che altre colture diverse dall’olivo e dal castagno non ricomprese nelle zona “svantaggiata” come sopra definita, non sono soggette a indennità.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica è volta a chiarire l’eccezionalità della concessione dell’indennità alle superfici coltivate ad olivo e castagno, in quanto non sufficientemente specificato nel paragrafo che tratta l’argomento.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono coerenti con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non hanno implicazioni finanziarie.

**Modifica 14– Capitolo 5.3.2.2.6. – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**  
Sono previste due proposte di modifica al paragrafo “Intensità dell’aiuto”.

**Sottomodifica n.1**

La modifica riguarda il limite massimo onnicomprensivo della spesa per gli interventi previsti alla lettera c). Viene proposto un aumento del costo ammissibile per investimenti nella stabilità del bosco da € 3.000 a € 4.500 ad ettaro, per intervento. Il valore inizialmente era stato definito sulla base dei prezzi unitari per opere e lavori nella programmazione 2000\06, e senza includere le spese di progettazione e direzione lavori che ammonterebbero a circa il 6-15%. Volendo adeguare il costo ammissibile delle opere finanziate ai prezzi unitari (per opere e lavori) tuttora in vigore e volendo inoltre considerare tra le spese ammissibili i costi sostenuti per la progettazione, è necessario aumentare il costo per tale tipologia di interventi, come indicato sopra. La modifica non comporta automaticamente un aumento generalizzato della spesa perché i costi massimi ammissibili per le singole operazioni sono fissati con una determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna.

**Sottomodifica n.2**

A seguito dell’aggiornamento delle disposizioni regolamentari relative ai regimi di aiuto delle misure forestali, come meglio precisato al capitolo 9 (vedi tabella B), si riporta il riferimento al nuovo regime di aiuto della misura, ovvero il “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, ed alla Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277, che autorizza l’aiuto temporaneo di importo limitato e compatibile, disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01), richiesto con Notifica 248/2009.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si riporta il testo del paragrafo che comprende le due modifiche.

**INTENSITÀ DELL’AIUTO**

Sono fissati i seguenti livelli massimi di contribuzione:

- a) 75% del maggior costo ammissibile;
- b) 75% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 90% in caso di gestione associata;
- c) 80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata e per gli interventi del Servizio Foreste e Fauna; limite massimo omnicomprensivo di 4.500 ~~3000~~ €/ha per intervento;
- d) 100% del costo totale ammissibile.

Qualsiasi aiuto concesso alle imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006

In virtù della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01) e della Notifica 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009) autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277 si applica l'aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01). Come disciplinato al punto 4.7. «Cumulo» del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), se un'impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della comunicazione sopra citata e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 mila EUR tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6. della comunicazione sopra citata.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifica n.1**

L'adeguamento ai costi attuali di mercato favorisce l'esecuzione di interventi di miglioramento, in particolare sulla piccola proprietà forestale, che per molti aspetti è quella su cui gli interventi risultano prioritari ma più difficili da eseguire: si tratta spesso di terreni agricoli abbandonati, con soprassuoli di specie pioniere con densità elevate, stabilità ridotta e produzione di materiale di valore molto basso.

### **Sottomodifica n.2**

Viene aggiornata la scheda di misura in base alle nuove disposizioni regolamentari relative agli aiuti di stato per le misure forestali.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono coerenti con il Piano Strategico Nazionale.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non hanno implicazioni finanziarie.

## **Modifica 15 – Capitolo 5.3.2.2.7. – Investimenti non produttivi**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Sono previste tre proposte di modifica al paragrafo “Intensità dell’aiuto”.

#### **Sottomodifica n.1**

La modifica si riferisce all’aumento del costo ammissibile per interventi non infrastrutturali da € 3.500 a € 5.000 ad ettaro per intervento. Il valore pari a € 3.500 era stato definito sulla base dei prezzi unitari per opere e lavori nella programmazione 2000\06, e senza includere le spese di progettazione e direzione lavori che variano dal 6 al 15%. Volendo adeguare il costo ammissibile delle opere finanziate ai prezzi unitari (per opere e lavori) tuttora in vigore e volendo inoltre considerare tra le spese ammissibili i costi sostenuti per la progettazione, è necessario aumentare il costo per gli interventi non infrastrutturali, come indicato sopra. La modifica non comporta automaticamente un aumento generalizzato della spesa perché i costi massimi ammissibili per le singole operazioni sono fissati con una determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna.

#### **Sottomodifica n.2**

La modifica riguarda l’aumento del limite di spesa ammissibile per le associazioni forestali. Si tratta di correggere un errore materiale di dimenticanza, infatti in tutte le misure forestali sono previsti dei limiti di spesa ammissibile differenti per i singoli proprietari e per le associazioni forestali. La ragione è evidente, perché limiti uguali penalizzerebbero fortemente i progetti delle associazioni e spingerebbero i proprietari a non aderire alle associazioni o a presentare comunque progetti per conto proprio anziché tramite l’associazione.

#### **Sottomodifica n.3**

A seguito dell’aggiornamento delle disposizioni regolamentari relative ai regimi di aiuto delle misure forestali, come meglio precisato al capitolo 9 (vedi tabella B), si riporta il riferimento al nuovo regime di aiuto della misura, ovvero il “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, ed alla Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277, che autorizza l’aiuto temporaneo di importo limitato e compatibile, disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01), richiesto con Notifica 248/2009.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si riporta il testo del paragrafo che comprende le tre modifiche.

#### **INTENSITÀ DELL’AIUTO**

Contributo in conto capitale: 80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata e di intervento del Servizio Foreste e Fauna, con i seguenti limiti di spesa ammissibile (omnicomprensiva):

- ~~3.500~~ 5.000 Euro /ha per interventi non infrastrutturali;
- 30.000 Euro per domanda (70.000 Euro per le domande presentate da associazioni forestali).

Qualsiasi aiuto concesso alle imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006.

In virtù della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01) e della Notifica 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009) autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277 si applica l'aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01). Come disciplinato al punto 4.7. «Cumulo» del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), se un'impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della comunicazione sopra citata e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 mila EUR tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6. della comunicazione sopra citata.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifica n.1**

Viene favorita l'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale, in particolare sulla piccola proprietà forestale, che per molti aspetti è quella su cui gli interventi risultano più interessanti ma più difficili da eseguire: si tratta spesso di prati e pascoli abbandonati, ambienti legati alla presenza dell'uomo cui sono legate specie vegetali ed animali (insetti, uccelli) di notevole interesse naturalistico.

### **Sottomodifica n.2**

Viene favorito l'associazionismo in analogia con le altre misure. Inoltre aumenta la superficie interessata dagli interventi.

### **Sottomodifica n.3**

Viene aggiornata la scheda di misura in base alle nuove disposizioni regolamentari relative agli aiuti di stato per le misure forestali.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono coerenti con il Piano Strategico Nazionale.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non hanno implicazioni finanziarie.

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**  
**Sottomodifica n.1**

La modifica proposta riguarda uno specifico requisito richiesto alle imprese agricole beneficiarie di agevolazioni per la diversificazione del reddito nel campo delle attività agrituristiche. In particolare l'operazione che incentiva gli investimenti a favore delle attività di somministrazione di pasti e bevande, prevede che le materie prime utilizzate siano costituite prevalentemente da prodotti dell'impresa beneficiaria.

Tale norma è in contrasto con la normativa vigente a livello provinciale in materia di "Disciplina dell'agriturismo", in particolare con l'art. 2, 3° comma della Legge Provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, che prevede che: *" omissis...le somministrazioni... devono essere costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da materie prime prodotte o lavorate dell'impresa, nonché in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento da prodotti tipici acquistati presso altri produttori agricoli ..omissis.."*

Considerate le condizioni climatiche estreme della montagna, con gelate tardive e inverni precoci che possono compromettere le produzioni agricole, la norma provinciale sopra citata, consente agli esercizi agrituristici di garantire una continuità dell'offerta di prodotti, che altrimenti sarebbe difficilmente realizzabile ed eccessivamente vincolante con le percentuali di auto-provvigionamento previste dalla misura 311.

**Sottomodifica n.2**

Il settore lattiero caseario rappresenta la principale attività agricola nei territori più svantaggiati delle valli di montagna come approfondito al capitolo 3.1 del PSR. Il difficile momento di congiuntura economica penalizza fortemente la redditività delle imprese zootecniche. A fronte di queste difficoltà si ritiene che lo sviluppo di attività di diversificazione del reddito (agriturismo, prestazione di servizi, produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili) sia strategico al fine di mantenere attive le piccole imprese zootecniche.

Si propone pertanto di riservare un livello di priorità significativa agli investimenti proposti dalle piccole imprese zootecniche da latte (massimo 30 vacche da latte).

**Sottomodifica 3**

Al fine di garantire la cumulabilità tra il sostegno previsto dalla misura a favore delle operazioni volte a incentivare gli impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, e l'incentivo pubblico nazionale denominato *"tariffa fissa omnicomprendiva"* viene abbassata la percentuale



di contribuzione dal 50% al 40%. La norma nazionale ai sensi dell'articolo 4 bis della Legge 29 novembre 2007 n. 222, prevede che l'accesso alle agevolazioni per *“impianti alimentati da biomasse e biogas, derivanti da prodotti agricoli”*, sia *“cumulabile con altri incentivi pubblici, di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.*

#### **Sottomodifica 4**

La modifica, parallelamente a quanto indicato nella proposta al Capitolo 5.3.4.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale”, è finalizzata a non vincolare l'intensità dell'aiuto per le misure attivate dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) nell'area Leader, alle percentuali previste dal PSR. Considerato che il PSL sviluppa una strategia propria, potrebbe differenziarsi nell'applicazione delle politiche di sviluppo locale dal PSR. La modifica che interessa il sottocapitolo “Intensità dell'aiuto”, è stata illustrata ed approvata durante la discussione in merito al Leader in occasione del Comitato di Sorveglianza di data 15/06/09.

## **4. Descrizione delle modifiche proposte**

### **Sottomodifica n. 1 e 2**

La prime due modifiche riguardano il paragrafo “Interventi finanziabili”:

#### **INTERVENTI FINANZIABILI**

Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute dal beneficiario nella realizzazione delle operazioni previste dalla misura.

Sono ammessi investimenti all'interno delle aziende agricole per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali ospitalità in edifici preferibilmente facenti parte del patrimonio edilizio rurale esistente o anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, somministrazione per la consumazione di pasti e bevande ~~costituiti prevalentemente da prodotti propri~~, vendita dei prodotti aziendali non agricoli;
- organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;
- lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- l'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa.

Per quanto riguarda la definizione degli ordini di priorità, si riserva la priorità significativa alle iniziative proposte da imprese zootecniche operanti nel settore dell'allevamento bovino da latte che allevano un numero di vacche da latte non superiore a 30 e si impegnano a non superare tale limite per almeno 10 anni.

Omissis..

### **Sottomodifica n. 3 e n. 4**

Le ultime due modifiche riguardano il capitolo “*Intensità dell’aiuto*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

## **INTENSITÀ DELL’AIUTO**

..omissis

	<b>Percentuali di intervento</b>
Organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell’ambito dell’azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	40
Piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, <del>la realizzazione di impianti per l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili</del> , la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi	50
<u>Realizzazione di impianti per l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili</u>	<u>40</u>
Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	50
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	40

Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento (beneficiari del sostegno della misura 112 e della misura 2 (B) della precedente programmazione) le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.

Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l’attività agricola a titolo principale le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.

Nell’ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l’attuazione dell’approccio LEADER , che comprende aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D), possono beneficiare degli aiuti le iniziative ricadenti nell’area individuata al Capitolo 3.1.6.2. “Analisi delle situazioni della zona di intervento LEADER”. ~~In tale area tutte le percentuali sopra riportate sono aumentate di 15 punti percentuali.~~

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifica n.1**

La modifica porta ad una semplificazione dell’iter istruttorio delle istanze relative ad investimenti nel settore agrituristico, allineando alle norme agrituristiche provinciali i requisiti richiesti per la concessione degli aiuti del PSR. Si ha inoltre un incremento nella propensione allo sviluppo di attività di diversificazione del reddito nel campo della somministrazione di pasti e bevande.

### **Sottomodifica n.2**

Si intende riservare un livello di priorità significativa per gli investimenti proposti dalle piccole aziende zootecniche che operano nel settore dell'allevamento di bovine da latte. Le piccole imprese sono quelle che dovrebbero essere maggiormente attratte dallo sviluppo delle attività non agricole di diversificazione del reddito.

### **Sottomodifica n.3**

Le biomasse prodotte negli allevamenti zootecnici rappresentano la maggiore fonte a livello provinciale di potenziale sviluppo di energie da fonti rinnovabili per le imprese agricole. La modifica proposta ha l'obiettivo di favorire una maggiore propensione delle imprese zootecniche ad investire nel settore delle energie rinnovabili, aumentando l'attrattività per questo tipo di investimenti.

### **Sottomodifica n.4**

All'atto della redazione delle schede di misura del PSL o delle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'attuazione del piano, il GAL non è vincolato ad adottare le intensità di aiuto del PSR, pur nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento comunitarie (Allegato I Reg. (CE) N. 1698/2005).

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Tutte le modifiche proposte non alterano la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

Il PSN, raccomanda la diversificazione delle produzioni, mediante la realizzazione di attività complementari a quella di allevamento, come la produzione di energia, la trasformazione e la vendita.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica non comporta nessuna implicazione finanziaria.

### **Modifica 17 – Capitolo 5.3.3.1.3. – Incentivazione di attività turistiche**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La misura viene aggiornata a seguito della Notifica 396-08 inerente i regimi di aiuto, per le operazioni in essa previste, autorizzati con Decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009. Attualmente la misura opera in regime *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda il capitolo “*Intensità dell’aiuto*” barrando il testo oggetto di eliminazione.

##### **INTENSITÀ DELL’AIUTO**

Contributo in conto capitale:

75% del costo totale ammissibile e 90% in caso di gestione associata da parte dei proprietari.

a) limite massimo di spesa ammissibile 150.000 Euro per intervento;

b) limite massimo di spesa ammissibile 50.000 Euro per intervento.

**Nel 2008 gli aiuti sono stati notificati (N396-08) con esito positivo con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009.**

~~Gli aiuti concessi alle imprese in forza della presente misura sono conformi al Reg. (CE) n. 1998/2006, “*de minimis*”.~~

#### **5. Effetti attesi dalle modifiche**

Cambia il regime di aiuto a seguito della Decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009.

#### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica è legata all’applicazione delle norme sugli aiuti di stato e risulta in coerenza con le indicazioni programmatiche del PSN riferite al settore.

#### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica implica un adeguamento degli stanziamenti previsti al capitolo 8 “Aiuti di stato aggiuntivi”, dettagliata nella presente scheda di notifica e alla quale si rimanda.

## ***Modifica 18 – Capitolo 5.3.3.2.1 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale***

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche** **Sottomodifica n. 1**

La modifica, parallelamente a quanto indicato nella proposta al Capitolo 5.3.4.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale”, è finalizzata a non vincolare l'intensità dell'aiuto per le misure attivate dal Piano di sviluppo locale (PSL) nell'area Leader alle percentuali previste dal PSR. Considerato che il PSL sviluppa una strategia propria potrebbe differenziarsi nell'applicazione delle politiche di sviluppo locale dal PSR. La modifica interessa il sottocapitolo “Misura dell'intervento pubblico”, è stata illustrata ed approvata durante la discussione in merito al Leader in occasione del CdS di data 15/06/09.

#### **Sottomodifica n. 2**

Questa modifica è volta ad adeguare la misura 321 all'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e nel 2010.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte** **Sottomodifica n. 1**

#### **MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO**

Contributo pubblico fissato all'80% dei costi ammessi, ~~elevabile al 90% nelle aree delimitate LEADER~~. La parte di spesa non coperta dal contributo è sostenuta direttamente dai beneficiari, enti di diritto pubblico (Consorzi di Bonifica, Consorzi di Miglioramento Fondiario, Comuni, altri enti pubblici). Considerata la natura pubblica degli investimenti, trattandosi di viabilità e reti di infrastrutture in ambito rurale a valenza collettiva, è possibile cumulare altre sovvenzioni pubbliche nella misura del 100% di contributo pubblico.

#### **Sottomodifica n. 2**

Viene sostituito il testo del paragrafo “ANTICIPAZIONI ed ACCONTI”:

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifica n. 1**

All'atto della redazione delle schede di misura del PSL o delle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'attuazione del piano, il GAL non è vincolato ad adottare le intensità di aiuto del PSR.

### **Sottomodifica n. 2**

Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, grazie alla modifica si potrà aumentare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento. Per i beneficiari può aumentare la disponibilità di liquidità e diminuire l'esposizione bancaria.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifiche proposte non alterano la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

### **Sottomodifica n. 1**

Non si rilevano implicazioni finanziarie a seguito della modifica.

### **Sottomodifica n. 2**

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

### **Modifica 19 – Capitolo 5.3.3.2.3. – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica riguarda la misura 323 in corrispondenza dell'intervento (sottomisura) 323.5 "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da adibire a rifugi forestali". Il titolo dell'intervento per mero errore materiale era stato scritto in modo sbagliato e viene corretto. L'intervento (sottomisura) 323.5 necessita inoltre di un'ulteriore modifica volta a descrivere la tipologia di edifici rurali di particolare pregio e tipici, oggetto di manutenzione straordinaria, che per mero errore materiale non era stata precisata.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

La correzione del titolo dell'intervento viene eseguito nella misura e nella trattazione successiva dell'intervento 323.5.

Nella misura 323:

...omissis

##### **INTERVENTI**

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

**323.1** Redazione dei Piani di Gestione e di Protezione dei siti Natura 2000

**323.2** Iniziative di riqualificazione degli habitat e di sensibilizzazione ambientale nelle aree Natura 2000 e nei siti di grande pregio naturale

**323.3** Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga

**323.4** Ristrutturazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici

**323.5** Investimenti di manutenzione straordinaria di edifici rurali di particolare pregio e tipici della tradizione locale a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da adibire a rifugi forestali

..omissis..

Nell'intervento (o sottomisura) 323.5:

##### **INTERVENTO 323.5**

**INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI RURALI DI PARTICOLARE PREGIO E TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE A SUPPORTO DI ATTIVITÀ SOCIALI, DIDATTICO RICREATIVE E FORESTALI** ~~RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI RURALI PER USO COME RIFUGI FORESTALI~~

..Omissis...

##### **TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Manutenzione straordinaria e restauro di edifici di pregio, facenti parte del patrimonio tradizionale rurale e soggetti a vincolo di tutela paesaggistica, finalizzata al supporto di attività non produttive sociali, didattico-ricreative e forestali.

Si prevedono interventi solo nella zona D.

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

Le correzioni di questi due errori materiali comportano una maggior chiarezza interpretativa da parte dei beneficiari, precisando ulteriormente l'intervento 323.5 e la tipologia di edifici oggetto dell'intervento.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta è puramente formale e coerente con il Piano Strategico Nazionale.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Non vi sono implicazioni finanziarie.



### ***Modifica 20 – Capitolo 5.3.3.2.3 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale***

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica è volta ad adeguare gli interventi (sottomisure) 323/3/4 al disposto dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda 2 dei 5 interventi (sottomisure) previsti per tale misura, in particolare per:

- 323.3 Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga
- 323.4 Ristrutturazione ed innovazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici.

Si rende necessario sostituire l'intero sottocapitolo "ANTICIPAZIONI ed ACCONTI" con il nuovo testo:

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

#### **5. Effetti previsti dalle modifiche**

Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, grazie alla modifica si potrà aumentare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento. Per i beneficiari può aumentare la disponibilità di liquidità e diminuire l'esposizione bancaria.

#### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale.

#### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la

disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

## **Modifica 21 – Capitolo 5.3.4.0 - LEADER.**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

A seguito dell'avanzamento del PSR è necessaria una rivisitazione del circuito finanziario. Viene corretta la definizione della procedure e delle competenze in capo al GAL, in quanto l'Autorità di Gestione non ha tra i suoi compiti quello di accogliere gli elenchi di liquidazione, competenza in capo agli organismi pagatori.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda il sottocapitolo “Competenze del GAL selezionato” del PSR.

In particolare si rende necessario eliminare la parte barrata, come qui sotto riportato:

#### **COMPETENZE DEL GAL SELEZIONATO**

Il GAL, nell'ambito dell'attuazione delle azioni previste, procede alla selezione dei singoli progetti e li approva mediante l'adozione di un atto formale del proprio organo decisionale. Il GAL deve provvedere all'emanazione di bandi pubblici e per l'attuazione di tutte le azioni deve essere prevista la massima pubblicizzazione delle iniziative.

Il GAL può avvalersi di un capofila amministrativo e finanziario con un'esperienza nella gestione dei fondi pubblici ed in grado di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato.

Relativamente alle Misure 411, 413 e 421 il GAL è responsabile: della pubblicazione dei bandi, della raccolta delle domande, della predisposizione delle graduatorie di priorità, dell'istruttoria delle domande, dell'acquisizione del parere della Commissione LEADER, dell'inserimento delle stesse nel sistema informativo, del monitoraggio fisico, dell'autorizzazione delle iniziative, dell'effettuazione dei relativi controlli nonché della predisposizione degli elenchi di liquidazione da trasmettere all'Autorità di Gestione; a sua volta quest'ultima, esportati i controlli di competenza, inoltra gli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

Al fine della corretta esecuzione delle fasi sopraelencate il GAL si avvarrà di appositi manuali procedurali, di istruzioni operative.

In ogni caso il GAL è tenuto:

- ad acquisire dai beneficiari, e a conservare presso la propria sede, tutta la documentazione comprovante la regolare esecuzione, sia fisica che finanziaria, dei progetti;
- acquisire dai beneficiari dichiarazioni con cui gli stessi si impegnano a non distogliere le opere realizzate per un periodo non inferiore ai dieci anni e le attrezzature per un periodo non inferiore ai cinque anni assicurando di non aver richiesto, per le opere od interventi previsti, altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo;
- utilizzare un software di gestione per la registrazione delle operazioni relative all'attuazione dell'asse LEADER.

La Misura 431 “Acquisizione di competenze e animazione del territorio” vede il GAL quale beneficiario. Relativamente a tale misura il GAL e/o il soggetto capofila amministrativo e finanziario, una volta sostenute le spese di propria competenza (costi di gestione, progetti a regia diretta, acquisto di attrezzature informatiche e telematiche, interventi di informazione locale e sensibilizzazione, predisposizione di materiale informativo, partecipazione ad eventuali manifestazioni, fiere ecc.) provvederà, sulla scorta delle indicazioni date dall'Autorità di Gestione, alla rendicontazione delle stesse, al fine di ottenerne il rimborso.

Il Gal dovrà disporre di sistemi efficaci per garantire un soddisfacente espletamento dei compiti affidati in conformità alle disposizioni comunitarie con particolare riguardo ai seguenti punti:

- la separazione delle funzioni
- le procedure scritte
- l'uso di elenchi di controllo (check list)
- la corretta gestione in sicurezza dei sistemi informativi
- i controlli amministrativi e materiali.

#### **5. Effetti previsti dalle modifiche**

La modifica corregge un errore materiale e precisa correttamente l'attività istruttoria in capo al GAL.

#### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

#### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

## **Modifica 22 – Capitolo 5.3.4.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Vengono proposte due sottomodifiche. La prima volta a non vincolare l'intensità dell'aiuto per le misure attivate dal PSL nell'area Leader alle percentuali previste dal PSR. Considerato che il PSL sviluppa una strategia propria potrebbe differenziarsi nell'applicazione delle politiche di sviluppo locale dal PSR. Questa modifica al Capitolo 5.3.4.1 comporta la conseguente modifica in corrispondenza delle misure 311 e 321 (vedi sopra). La modifica è stata illustrata ed approvata durante la discussione in merito al Leader, in occasione del CdS di data 15/06/09.

La seconda modifica aggiorna i criteri di demarcazione per non sovrapporre gli interventi attivati dalle misure del PSL in area Leader a quanto è finanziato tramite il PSR (Asse 1 e 3).

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

#### **Sottomodifica n.1**

In corrispondenza del sottocapitolo "TIPO DI AIUTO" si rivede il testo come di seguito riportato.

#### **TIPO DI AIUTO**

L'intensità e l'entità del contributo sono quelle previste nelle specifiche schede di misura attivate nell'area Leader dal PSL dove trova attuazione la strategia di sviluppo locale, il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I al Reg. (CE) N. 1698/2005.

#### **Sottomodifica n.2**

Si riporta il testo integrale del sottocapitolo "CRITERI DI DEMARCAZIONE" con le relative variazioni.

#### **CRITERI DI DEMARCAZIONE**

Poiché l'Asse 4 prevede un calendario operativo diverso rispetto agli altri Assi del P.S.R. (selezione del GAL e della strategia locale: al più tardi entro i due anni successivi all'approvazione del PSR) è necessario prevedere un periodo transitorio dove i beneficiari dell'Area selezionata per l'attuazione dell'Asse 4 possono avvalersi delle altre Misure del P.S.R.

Al fine di evitare la possibilità di presentare la medesima domanda a valere su diversi assi del P.S.R. a regime quando il GAL e la strategia di sviluppo locale saranno individuati i beneficiari e quelli previsti dal Piano di Sviluppo Locale sono individuate le azioni/operazioni dell'area selezionata per l'attuazione dell'Asse 4, per investimenti di importo inferiore a 300.000 euro, dovranno avvalersi esclusivamente degli stanziamenti previsti dai bandi del GAL in base ai criteri di demarcazione riportati nella seguente tabella:

<b>DEMARCAZIONE</b>		
<b>MISURA</b>	<b>PSR</b>	<b>ASSE IV LEADER</b>
<u>111</u>	<u>Il PSR non attua la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>112</u>	<u>Il PSR attua la misura sull'area Leader</u>	<u>Il PSL non attiva la misura</u>

121	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura limitatamente alle seguenti aree di intervento come definite dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI, lettera:</u></p> <p><u>a) Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli: punto 1), 3), 4), 5) 6);</u></p> <p><u>b) Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura: punto 1.), 2);</u></p> <p><u>c) Altri interventi aziendali.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader limitatamente alle seguenti aree di intervento come definite dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI, lettera:</u></p> <p><u>a) Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli:</u>  <u>punto 2) realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraziendale);</u></p> <p><u>b) Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura:</u>  <u>punto 3) realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza prevalentemente aziendale (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraziendale);</u>  <u>punto 4) realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.</u></p> <p><u>d) Microfiliera produttive.</u></p>
122	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definita dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI punto a) e b) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrino all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima. Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di esbosco e/o prima lavorazione e/o commercializzazione.</u></p>
123.1	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader tutti gli investimenti, come da sottocapitolo TIPO DI INVESTIMENTI, ad eccezione degli investimenti relativi alla commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici locali e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente per gli interventi relativi ai seguenti investimenti: commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici locali e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività.</u></p>
123.2	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definito dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI punto a) e b) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrino all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima. Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di esbosco e/o prima lavorazione e/o commercializzazione.</u></p>
125/1/2/3	<p><u>Il PSR opera sull'area Leader</u></p>	<p><u>Il PSL non attiva la misura</u></p>

<u>125/4</u>	<u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definito dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO punto A1), A2) e A3) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u>	<u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u>
<u>311</u>	<u>Il PSR non attiva la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>312</u>	<u>Il PSR non attiva la misura</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>313</u>	<u>Il PSR non attiva la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>321</u>	<u>Il PSR attiva la misura sull'area Leader</u>	<u>Il PSL non attiva la misura</u>
<u>322</u>	<u>Il PSR non attiva la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>323</u>	<u>Il PSR attiva le sotto misure / interventi: 323.1 2 323.2 limitatamente ai siti di Natura 2000, la 323.3 e la 323.4.</u>	<u>Il PSL attiva nell'area Leader le sotto misure / interventi: 323.1 323.2 fuori dai siti di Natura 2000 e la 323.5.</u>
<u>331</u>	<u>Il PSR non attiva la misura</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>

Al fine di garantire ulteriormente la demarcazione rispetto a quanto indicato in tabella, si precisa che la Commissione Leader, chiamata ad esprimersi in merito ai progetti a valere sull'Asse IV è composta da un pool di tecnici esperti nell'attuazione dei programmi comunitari (P.O. FSE, P.O. FESR, PSR, P.O. OCM) che oltre ad avere competenza nei diversi settori, assicurano il rispetto delle norme dei diversi fondi e della complementarità degli strumenti di programmazione.

I controlli verranno effettuati nel rispetto del Reg. (CE) N. 1975/2006.

Sarà in ogni caso assicurato il sistema di controllo su base informatizzata al fine di evitare la possibilità di presentare la medesima istanza di aiuto sul P.S.R. e sull'Asse 4.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

La prima sottomodifica consente una maggior libertà programmatica al Gal svincolando il PSL nell'attuazione delle misure dalle intensità di aiuto definite dalla strategia del PSR.

La seconda sottomodifica, come illustrato sopra, è volta ad assicurare la complementarità degli strumenti di programmazione. Tale modifica fornisce gli elementi necessari per la corretta individuazione dei criteri di demarcazione, delineando con maggior chiarezza il campo applicativo delle misure/azioni previste nel PSL.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale in merito alla demarcazione e complementarità tra l'Asse IV e gli altri Assi del PSR.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

### **Modifica 23 – Capitolo 5.3.6, Capitolo 6, 7, 8 – Modifiche Finanziarie**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche ai Capitoli 5.3.6, 6, 7, 8, vengono trattate assieme considerato che affrontano argomenti finanziari o aspetti strettamente connessi alle risorse HC&RP, OCM Vino e Modulazione di Base.

**Sottomodifica n.1:** viene inserita come da quadro regolamentare la Tabella o “Capitolo 5.3.6 Elenco dei tipi di operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1698/2005”, per fornire in forma tabellare e semplificata, una sintesi degli assi interessati dall’Health Check, delle operazioni prioritarie attivate e degli effetti ad esse correlati.

**Sottomodifica n.2:** in corrispondenza dei capitoli 6 e 7, vengono aggiornati i dati finanziari alla luce delle nuove risorse OCM vino, Modulazione di Base, Health Check e Recovery Package, come specificato alla tabella 6.1. Come approfondito nel capitolo del PSR a pag. 229, che tratta il peso finanziario delle misure nel PSR, le risorse della Modulazione di base e dell’OCM vino, seguono il medesimo criterio di riparto delle risorse HC&RP, andando a contribuire alle operazioni prioritarie. Tale aspetto è visibile in corrispondenza della tabella 7 (che aggrega le diverse fonti finanziarie aggiuntive). Viene inserita la tabella 6.3, utile nell’evidenziare, come sono assegnate le risorse HC&RP, in funzione della priorità, della misura, dell’asse, e in che percentuali si risponde alle priorità.

Il piano finanziario 7 risulta movimentato a seguito delle nuove attribuzioni a sostegno dell’HC&RP assegnate alla misura 121 e 125 e alla conseguente necessaria rimodulazione per assi, per il mantenimento dell’equilibrio finanziario richiesto a livello comunitario (tra asse 1 e asse 3 vedi sotto). Viene inoltre effettuata una compensazione fra misure all’interno dell’asse 2, tra la 211 e la 227. Si tratta di una compensazione pari ad un importo di € 2.000.000,00.= di spesa pubblica totale, per l’intero periodo di programmazione, che transita dalla misura 227 alla misura 211.

All’interno dell’asse III – qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale – viene rimodulata la misura 313 – incentivazione di attività turistiche – e la misura 321 – servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. Si tratta di una compensazione pari ad un importo di € 1.500.000,00.= di spesa pubblica totale, per l’intero periodo di programmazione, che transita dalla misura 321 alla misura 313. Per garantire l’equilibrio fra gli assi si è reso necessario implementare il budget riservato all’asse III, attraverso una



compensazione pari ad € 2.857.142,86 di quota pubblica totale che dalla misura 125, transita alla misura 321. Considerato che, a livello provinciale, le nuove risorse assegnate al PSR a supporto degli interventi HC&RP, vengono interamente destinate al sostegno dell'asse I (attraverso le misure 121 e 125), si registra uno squilibrio fra gli assi che interessa l'asse III la cui incidenza percentuale, sul totale FEASR, diventa inferiore al vincolo minimo previsto a livello regolamentare (10% del contributo totale FEASR). In ottemperanza al disposto dell'articolo 17 Reg. (CE) N. 1698/2005 – Equilibrio tra gli obiettivi - si rende quindi necessaria una compensazione fra assi con una movimentazione di €1.000.000,00, quale quota FEASR, dall'asse I all'asse III, che coinvolge le misure 125 (azioni infrastrutturali promosse dai Consorzi di Miglioramento Fondiario) e 321 (azioni infrastrutturali promosse dai Comuni) e che non alterano obiettivi e risultati. Si evidenzia che tale movimento è inferiore al 1% (comma 2 art. 9 del Reg. (CE) n. 1974/06).

**Sottomodifica n.3:** in corrispondenza del Capitolo 8 si prevedono ulteriori stanziamenti di risorse, per un totale complessivo di € 49.500.000,00.=, che interessano le seguenti misure:

- misura 211 – indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane – integrazione risorse per un importo di € 24.000.000,00.= che determina un nuovo totale di € 25.000.000,00.=;
- misura 214 – pagamenti agroambientali – integrazione risorse per un importo di € 9.000.000,00.= che determina un nuovo totale di € 10.000.000,00.=;
- misura 313 – incentivazione di attività turistiche - attribuzione risorse per un importo di € 5.000.000,00.=;
- misura 323 – tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - integrazione risorse per un importo di € 11.500.000,00.= che determina un nuovo totale di € 35.500.000,00.=.

Il nuovo importo totale della tabella 8 ammonta 289.500.000 Euro (prima era pari 240.000.000).

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

##### **Sottomodifica n.1**

Tabella 5.3.6 a pagina 463.

##### **Sottomodifica 2**

Capitolo 6 e 7 da pagina 464 a pagina 466.

Capitolo 8 a pagina 467.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche**

### **Sottomodifica n.1 e 2**

Le modifiche consentono di rafforzare gli impegni in risposta alle priorità b) Cambiamenti climatici e c) Gestione delle risorse idriche, attraverso l'utilizzo delle risorse sono state attivate operazioni prioritarie specifiche sulla Misura 121 e 125 con un aumento complessivo della spesa pubblica per l'Asse 1 imputabile a tali operazioni prioritarie pari a 16.074.286 euro. Si precisa, inoltre che l'assegnazione a tali operazioni delle risorse Modulazione base e OCM vino comporta un incremento di spesa pubblica per l'Asse pari a 5.548.572.

Al fine di mantenere un corretto equilibrio tra gli Assi e garantire un'adeguata copertura finanziaria alle Misure dell'Asse 3, considerata la forte incidenza delle aree rurali (D) sul territorio provinciale, viene incrementata la spesa pubblica di 2.857.143 euro grazie alle compensazioni come sopra specificate (cfr. Motivazioni sottomodifica 2). Tale modifica è applicata nel rispetto di quanto indicato al comma 1 dell'art. 17 del Reg. (CE) N. 1698/05.

La modifica finanziaria alla Misura 211 ha come effetto un incremento di 2.000.000 di euro di spesa pubblica, raggiungendo i 58.092.118 di Euro, in tal modo potrà far fronte alle maggiori richieste di domande rispetto a quanto preventivato.

A seguito delle modifiche richieste, la Misura 313 raddoppia la propria dotazione pubblica, raggiungendo i 3.000.000 di Euro, in tal modo potrà far fronte alle maggiori richieste di domande rispetto a quanto preventivato.

### **Sottomodifica n.3**

L'integrazione di risorse aggiuntive indicate al Capitolo 8 ha come effetto:

- per la Misura 211 e 214 il mantenimento dell'attuale livello di pagamento (numero di domande ed intensità dell'erogazione) fino alla conclusione della programmazione;
- per la Misura 313 e la 323 garantire la finanziabilità considerato il trend positivo delle stesse nei primi anni di programmazione.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

### **Sottomodifica n.1.**

L'inserimento della tabella 5.3.6 è conforme al quadro normativo ed è coerente al PSN.

### **Sottomodifica n.2.**

La strategia proposta per il PSR è coerente alle indicazioni quadro del PSN come affrontato nei capitoli 3.1, 4.1 e 4.2.

## **7. Implicazioni finanziare delle modifiche**

A seguito delle nuove assegnazioni, il totale generale della spesa pubblica per l'intero periodo di programmazione passa da 256.153.361 a 280.633.362 Euro.

In merito al Capitolo 8, la modifica proposta prevede un incremento degli aiuti di stato aggiuntivi che passano da 240.000.000 a 289.500.000 Euro.

**Modifica 24 – Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Conformemente alle nuove disposizioni regolamentari relative agli aiuti di stato per le misure forestali, si è provveduto ad aggiornare il capitolo 9, relativamente alle misure 226 e 227, precisando che trattasi di aiuto *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006, applicando limitatamente al 2009 e 2010, l'aiuto di importo limitato, richiesto con Notifica 248/2009 e autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277, conformemente a quanto disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01).

Ulteriore aggiornamento è conseguente alla Notifica 397-08 dei regimi di aiuto per le operazioni previste alla lettera b) della misura 122, autorizzati con Decisione C (2008) 8633 del 16.12.2008, ed alla Notifica 396-08 dei regimi di aiuto per le operazioni previste alle misure 313 e 323.1, 323.2 lettera b), 323.5 (e N397-08), autorizzati con Decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009.

In merito alla Misura 111 è stato precisato come, qualora le attività formative in essa previste fossero rivolte a imprese forestali, qualsiasi aiuto concesso alle medesime imprese, in forza della presente misura, avverranno conformemente al Reg. (CE) N. 1998/06, applicando quindi gli aiuti *de minimis*.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

Al capitolo 9 le modifiche riguardano la tabella a) e la tabella b):

Tabella A

...omissis

226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Articolo 36 (b) (vi) del Reg CE 1698/2005, punto VII degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e Forestale 2007-2013	2007-2013
227	Investimenti non produttivi	Articolo 36 (b) (vii) del Reg CE 1698/2005, punto VII degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e Forestale 2007-2013	2007-2013

Tabella B

Codice Misura	Titolo del Regime di Aiuto	Legittimazione del Regime di Aiuto	Durata del Regime di aiuto
<u>111</u>	<u>Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze</u> <u>Azioni 1.2, 2.1, 2.2</u>	<u>Qualora l'attività di formazione/informazione fosse rivolta alle imprese forestali, qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006</u>	<u>2007-2013</u>
122	Miglioramento del valore economico delle foreste	<u>122 A:</u> Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006 <u>122 B: Notifica N. 397-08 con decisione C (2008) 8633 del 16.12.2008</u>	2007 - 2013
123.2	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria 123.2 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 20 (b) (v) del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
<u>226</u>	<u>Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi</u>	<u>Articolo 36 (b) (vi) del Reg CE 1698/2005, punto VII degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e Forestale 2007-2013</u> <u>Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006</u> <u>In virtù della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01) e della Notifica 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009) autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277 si applica l'aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01)*</u>	<u>2007-2013</u>
<u>227</u>	<u>Investimenti non produttivi</u>	<u>Articolo 36 (b) (vii) del Reg CE 1698/2005, punto VII degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e Forestale 2007-2013</u> <u>Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006</u>	<u>2007-2013</u>

		<a href="#">In virtù della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01) e della Notifica 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009) autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277 si applica l'aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01)*</a>	
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006 <a href="#">Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</a>	2007-2013
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 56 del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 52 (a) (ii) del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
323-3	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 323.3 Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga	<a href="#">323.1: redazione piani di protezione e di gestione di Natura 2000</a> <a href="#">Notifica N. 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</a> <a href="#">323.2 iniziative per la riqualificazione degli habitat e per la sensibilizzazione ambientale</a> <a href="#">a) ambiente agricolo: conformazione al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)</a> <a href="#">b) ambiente forestale: Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</a> 323.3: Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013. <a href="#">323.5: manutenzione straordinaria di edifici rurali a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali</a> <a href="#">Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</a>	2007-2013

*(\*) come disciplinato al punto 4.7. «Cumulo» del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), se un'impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della comunicazione sopra citata e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 mila EUR tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6. della comunicazione sopra citata.*

## 5. Effetti previsti dalle modifiche

A seguito dell'aggiornamento del capitolo 9 in corrispondenza delle tabelle A e B, verranno concessi contributi alle imprese forestali nel corretto regime di aiuto previsto per le misure forestali.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica è coerente con il PSN in merito agli aggiornamenti sugli aiuti di stato per le misure forestali.

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica implica un adeguamento degli stanziamenti previsti al capitolo 8 “Aiuti di stato aggiuntivi”, dettagliata nella presente scheda di notifica e alla quale si rimanda.

***Modifica 25 – Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca***

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Al fine di aggiornare la complementarietà tra il PSR e le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC, alla luce delle modifiche riguardanti l'OCM vino, l'OCM ortofrutta e l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 (Decreto Ministeriale del 29/07/2009), che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2010, viene rivista ed aggiornata la demarcazione tra gli strumenti.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si illustrano le proposte di modifica del sottocapitolo 10.1.4. "Giudizio sulla complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'Allegato I del Regolamento di attuazione n. 1974/2006". Le modifiche aggiornano i paragrafi dedicati all'OCM vitivinicola e ortofrutta ed introducono una tabella di demarcazione con l'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

**O.C.M. vitivinicola**

Il Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all'OCM Vitivinicola, prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi piani regionali. Si prevede che il PSR intervenga:

- nelle aziende agricole per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione dell'impianto e reimpianto di vigneti;
- per le imprese agroindustriali per tutte le tipologie di intervento, tranne le azioni di promozione attivate attraverso i fondi OCM.

Attraverso il piano nazionale dell'OCM Vitivinicola potranno trovare sostegno gli interventi previsti dal Reg. (CE) N. 479/2008 agli articoli 10 (promozione mercati paesi terzi), 12 (vendemmia verde), 16; 17; e 18 (distillazione sottoprodotti, alcool alimentare e distillazione di crisi), 19 (arricchimento mosti concentrati). Gli interventi previsti all'art. 11 ed in particolare alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo saranno finanziati attraverso i fondi OCM vitivinicola esclusivamente secondo le condizioni previste all'allegato II del Decreto Ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008.

Attraverso l'OCM vitivinicola non sarà attivato nessun aiuto previsto dall'art 15 del Reg. (CE) N. 479/2008. Tali investimenti non saranno attuati fino al 2011, quando verrà introdotta la misura investimenti nel Piano Nazionale di Sostegno e dovrà quindi essere aggiornata la demarcazione con il PSR.

**O.C.M. ortofrutta**

..omissis ...

Nello specifico si prevede che il PSR intervenga esclusivamente a livello di:

- aziende agricole che non aderiscono ad O.P. per tutte le tipologie di intervento;
- aziende agricole socie di O.P., per il finanziamento di attrezzature e dotazioni specifiche a livello aziendale, miglioramenti fondiari e fabbricati a livello aziendale, impianti di irrigazione, impianti di ~~difesa attiva~~ copertura per ciliegio e/o piccoli frutti contro le avversità climatiche; tali interventi di costo totale superiore a 15.000 Euro non sono finanziati dai Programmi Operativi delle O.P. Il limite di 15.000 € è ridotto a 5.000 € se riferito ad



- azioni a forte valenza ambientale promosse attraverso le misure del PSR in risposta alle nuove sfide HC&RP, tali interventi non sono finanziati dalle O.P.;
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. La realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di costo totale superiore all'importo di 1 Meuro e realizzazione di impianti per la selezione e confezionamento delle mele solo nei casi in cui il beneficiario, sia in grado di lavorare un quantitativo minimo di produzione stabilito in 250.000 q.li. L'ammissibilità, oltre all'impianto di lavorazione riguarda anche l'eventuale costruzione del locale adibito ad ospitarlo. Tali interventi non sono finanziati dalle O.P.;

Con le modifiche HC&RP il PSN ha meglio precisato gli elementi di demarcazione tra misure attivate dallo Sviluppo Rurale e le azioni promosse attraverso i Programmi Operativi dell'OCM ortofrutta. In particolare il PSN precisa che le OP/AOP che operano in più regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione in cui viene effettuata l'operazione o l'investimento. Per quanto attiene alle misure agroambientali l'OP/AOP può intervenire nel settore ambientale ed in particolare per gli impegni relativi all'applicazione della produzione integrata a condizione che le corrispondenti azioni/misure del PSR non siano state attivate sul territorio in cui ricade l'azienda interessata. Il caso in specie descrive esattamente la condizione della Provincia di Trento laddove nel PSR non sono state attivate specifiche misure agroambientali per gli impegni relativi all'applicazione della produzione integrata; attività sostenuta invece attraverso i Programmi Operativi delle OP/AOP secondo il disposto dell'art 103 quater del Reg. (CE) N. 1234/2007 e nel rispetto delle condizioni indicate nel rispettivo capitolo di complementarità del PSN. L'aggiornamento dei Fascicoli aziendali anche in ambito ortofrutticolo e le azioni di verifica messe a punto dal SIGC di AGEA rappresentano la necessaria condizione di verifica ex ante in ordine al rispetto dei criteri di demarcazione e non sovrapposibilità degli aiuti per i singoli interventi.

Le misure agroambientali a sostegno del metodo biologico vengono finanziate esclusivamente dal PSR e non sono finanziate dai Programmi Operativi delle O.P.

Non ci sono altri interventi agroambientali nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P. che si sovrappongono con azioni e/o impegni singoli di queste azioni del PSR (questo vale anche per i soci di O.P. di altre regioni).

..omissis..

### **Sviluppo rurale e applicazione dell'art. 68 del reg. (CE) n. 73/2009:**

Nella tabella seguente vengono evidenziate le diverse tipologie di intervento previste nel PSR (Asse 2) e nell'articolo 68 del Reg (CE) n. 73/2009, e la linea di demarcazione tra i due strumenti.

<b><u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 ITALIA. Decreto Ministeriale del 29/07/2009</u></b>		<b><u>Sovrapposizione con Misure/azioni PSR</u></b>	<b><u>Criterio di demarcazione</u></b>
<b><u>Settore Bovino</u></b>	<b><u>Premio a vitello nato da vacche nutrici primipare iscritte ai Libri Genealogici e registri anagrafici.</u></b>	<b><u>SI<sup>1</sup> Mis. 214; Azione razze minacciate di estinzione</u></b>	<b><u>I beneficiari dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non possono beneficiare dell'azione E.3. Rendena, E.4 Grigio Alpina, della Mis. 214 del PSR relativa alle razze minacciate di estinzione, per le stesse razze e per i medesimi capi o viceversa<sup>2</sup>.</u></b>
	<b><u>Premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare iscritte ai Libri genealogici e registri anagrafici.</u></b>	<b><u>SI<sup>1</sup> Mis. 214;</u></b>	<b><u>I beneficiari dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non possono beneficiare dell'azione E.3. Rendena, E.4 Grigio Alpina.</u></b>

<sup>1</sup> Nella misura in cui non si tratta di un aiuto dell'articolo 68 legato ad un regime privato o nazionale di qualità nel rispetto dell'articolo 22 § 2 del regolamento CE) n. 1974/2006, conformemente al disposto di cui all'articolo 7 b) del regolamento (CE) n. 639/2009 e l'aiuto è concesso solo in funzione di alcune razze.

<sup>2</sup> Nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo che individua i capi a premio sulla base del riconoscimento univoco (marca auricolare), verrà garantita la demarcazione tra i capi beneficiari della misura 214 del PSR e l'art. 68.

		<u>Azione razze minacciate di estinzione</u>	<u>della Mis. 214 del PSR relativa alle razze minacciate di estinzione, per le stesse razze e per i medesimi capi o viceversa<sup>4</sup>.</u>
	<u>Premio ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi: (permanenza minima di 7 mesi in allevamento prima della macellazione) a) etichettatura facoltativa ex Reg. (CE) n. 1760/00; b1) DOP/IGP Reg. (CE) n. 510/2006; b2) Sistemi di qualità riconosciuti dallo stato membro.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema di qualità Nazionale e/o DOP/IGP riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
<u>Settore Ovicaprino</u>	<u>Sostegno all'acquisto e alla detenzione di montoni riproduttori, geneticamente selezionati, iscritti ai Libri genealogici e ai registri anagrafici.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema nazionale di qualità riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
	<u>Sostegno alla produzione e commercializzazione di agnelli e capretti aderenti a sistemi di qualità DOP, IGP o sistemi di qualità riconosciuti.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema di qualità Nazionale e/o DOP/IGP o biologico, riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
	<u>Premio per capi allevati in sistemi a basso carico di bestiame. (&lt; 1 UBA/ha di foraggio).</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 214: non ci sono azioni i cui impegni siano legati alla riduzione del carico di bestiame.</u>	<u>Il PSR non ha azioni volte direttamente alla riduzione del carico di bestiame</u>
<u>Olio di oliva</u>	<u>Sostegno alla produzione di olio extravergine di oliva, DOP-IGP o secondo il metodo biologico.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: non ci sono produzioni DOP/IGP o biologico, sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
<u>Latte</u>	<u>Sostegno alla produzione di latte di qualità.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema nazionale di qualità riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
<u>Tabacco</u>	<u>Premio alla produzione di tabacco Kentucky destinato alla produzione da fascia per produzione da sigaro e Nostrano del Brenta.</u>	<u>NO, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema nazionale di qualità riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
	<u>Premio alla produzione di tabacco di qualità, appartenenti ai gruppi varietali 01-02- 03 -04.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema nazionale di qualità riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
<u>Zucchero</u>	<u>Premio ai produttori di barbabietola da zucchero per l'acquisto di sementi certificate e confettate.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema nazionale di qualità riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Misura 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR</u>
<u>Floricoltura</u>	<u>Misura a sostegno della qualità della danae racemosa.</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 132: il sistema nazionale di qualità riguarda produzioni non sostenute nell'ambito della Mis. 132 del PSR.</u>	<u>La Mis. 132 non è prevista nel PSR.</u>
<u>Attività agricole con benefici ambientali</u>	<u>Aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento triennale con frumento duro e con colture proteiche, leguminose e oleaginose nelle regioni del centro sud. (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).</u>	<u>No, non c'è possibile sovrapposizione con la Mis. 214: per azioni agroambientali che prevedono rotazioni più favorevoli della Baseline o dell'ordinarietà. Per esempio: Agricoltura integrata, biologica e altre azioni con impegni di rotazione.</u>	<u>Il Trentino non rientra nel perimetro dell'aiuto alle regioni del Centro Sud.</u>

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Evitare la duplicazione di interventi, adeguandosi ai criteri del PSN, tra il PSR e le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC, quali l'OCM vino, l'OCM ortofrutta e l'attuazione dell'art. Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

L'aggiornamento della demarcazione sopra specificata è coerente il PSN.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non implica nessuna variazione finanziaria.

**Modifica 26 – Capitolo 11 - Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili.**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Come previsto dall'art. 74 del Regolamento N. 1698/05 la Provincia Autonoma di Trento ha dovuto individuare le seguenti autorità:

- Autorità di gestione;
- Organismo pagatore;
- Organismo di certificazione.

Nel corso del 2008 la Società di certificazione del Programma di Sviluppo Rurale è cambiata rispetto a quanto originariamente prevista nel Piano stesso per l'annata 2007.

In particolare la certificazione verrà fatta dalla società Mazars & Guerard Spa – Via del Corso 262 - 00186 Roma, anziché l'allora designata Pricewaterhouse Coopers SpA – Largo Angelo Fochetti, 30 – 00154 Roma.


**4. Descrizione delle modifiche proposte**

La modifica riguarda il capitolo 11 “Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili” del PSR .

Si rende necessario aggiornare il nominativo della società preposta alla certificazione del PSR.

**11.1 ORGANISMI RESPONSABILI**

La struttura organizzativa della Provincia Autonoma di Trento, con l'indicazione delle strutture competenti della gestione del Programma di Sviluppo Rurale, è la seguente:



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE**

Via Trener, 3 – Trento  
Tel 0461/495796 – Fax 0461/495872  
e-mail: dip.agricoltura@provincia.tn.it  
Dirigente generale: dott. Mauro Fezzi

#### **SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

Via Trener, 3 – Trento  
Tel 0461/495921 – Fax 0461/495763  
e-mail: serv.vigila@provincia.tn.it  
Responsabile: dott.ssa Marta Da Vià

#### **SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE**

Via Trener, 3 – Trento  
Tel 0461/495641 – Fax 0461/495865  
e-mail: serv.aziendeagricole@provincia.tn.it  
Responsabile: dott. Fabrizio Dagostin

#### **DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE**

Via Trener, 3 – Trento  
Tel 0461/495981 – Fax 0461/495716  
e-mail: dip.risorseforestali@provincia.tn.it  
Dirigente generale: dott. Romano Masè

#### **SERVIZIO FORESTE E FAUNA**

Via Trener, 3 – Trento  
Tel 0461/495943 – Fax 0461/495957  
e-mail: serv.foreste@provincia.tn.it  
Responsabile: dott. Maurizio Zanin

La Provincia Autonoma di Trento, nel dare attuazione a quanto previsto dal Reg. (CE) n.1698/05, art.74, individua le seguenti autorità:

- **Autorità di Gestione**, rappresenta il soggetto responsabile dell' efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nel Dipartimento agricoltura e alimentazione di cui è dirigente il Dr. Mauro Fezzi;
- **Organismo Pagatore**, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6 del Reg (CE) n.1290/05. è rappresentato da Agea fino all' eventuale attivazione di un organismo pagatore provinciale che la sostituisce. Dall'esercizio finanziario 2009 l'organismo pagatore è l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).
- **Organismo di certificazione**, ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) N. 1290/05 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del seguente programma, è rappresentato per l'annata 2007 dalla PricewaterhouseCoopers SpA – Largo Angelo Fochetti, 30 – 00154 ROMA. Dall' esercizio finanziario 2008 l'organismo di certificazione è la Mazars & Guerard Spa – Via del Corso 262 - 00186 Roma. Esso opererà conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) N. 885/2006 art.5.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

.....omissis.....

**5. Effetti previsti dalle modifiche**

Aggiorna l'indicazione contenuta nel capitolo circa il nuovo organismo di certificazione.

**6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

**7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.